

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 maggio 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 novembre 2003, n. 0402/Pres.

Regolamento in materia di albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista, di albo professionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti e di trattamento dei dati.
Approvazione Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 ottobre 2004, n. 342/Pres.

Regolamento di cui al comma 2 dell'art. 90-bis della legge regionale n. 7/1988, come introdotto dall'art. 3 della legge regionale n. 24/1995, per la valutazione dei prezzi praticati dalle ditte fornitrici di beni e di servizi alla direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna e per l'espressione dei pareri di conformità. Approvazione Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 ottobre 2004, n. 343/Pres.

Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna. Approvazione Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 ottobre 2004, n. 0348/Pres.

Regolamento per la concessione dei cofinanziamenti per le finalità di cui all'art. 8, comma 10, lettera f) della legge n. 448/1998 di competenza della direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto. Approvazione modifiche ed integrazioni Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 ottobre 2004, n. 0349/Pres.

Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione alle province dei finanziamenti di cui all'art. 5, comma 108, legge regionale n. 1/2003, e successive modifiche ed integrazioni, per consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto da parte delle persone disabili.
Approvazione Pag. 9

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2005, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)» Pag. 11

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 8.

Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia Pag. 11

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2005, n. 9.

Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica Pag. 13

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2005, n. 10

Promozione delle attività culturali di orientamento musicale di tipo bandistico e corale Pag. 17

REGIONE TRENTO ALTO-ADIGE

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2005, n. 1.

Pacchetto famiglia e previdenza sociale Pag. 19

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2005, n. 2.

Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina Pag. 23

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2005, n. 3.

Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy) Pag. 29

RETTIFICHE*AVVISI DI RETTIFICA*

Supplemento straordinario n. 14 del 23 luglio 2004 al *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 21 luglio 2004 - legge regionale 21 luglio 2004, n. 19, recante «Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7». Rettifica (Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 29 settembre 2004) Pag. 30

Legge regionale concernente: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004), alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste), variazioni di bilancio e disposizioni varie. (Legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9, pubblicata nel suppl. ord. al *Bollettino ufficiale* n. 39 del 4 dicembre 2004). (Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna* n. 40 del 14 dicembre 2004). Pag. 30

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 novembre 2003, n. 0402/Pres.

Regolamento in materia di albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista, di albo professionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti e di trattamento dei dati. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 3 dicembre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 2-bis, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, come introdotto dall'art. 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), concernente il trasferimento di funzioni amministrative in materia di lavoro alle province e, in particolare, la lettera b), riguardante il conferimento alle province delle funzioni in materia di collocamento e avviamento al lavoro e servizi all'impiego;

Visto l'art. 2-ter, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 1/1998, come introdotto dall'art. 4 della legge regionale n. 3/2002, ai sensi del quale nelle materie di cui all'art. 2-bis la Regione esercita, tra le altre, le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale;

Visto il «Regolamento per l'iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e dei terapisti della riabilitazione non vedenti», adottato con decreto del commissario dell'agenzia regionale per l'impiego n. 21 del 14 giugno 2002, reso esecutivo con delibera di giunta regionale n. 2257 del 28 giugno 2002;

Atteso che il citato regolamento prevede l'articolazione provinciale dell'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e dei terapisti della riabilitazione, nonché la costituzione delle commissioni provinciali per gli esami di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista;

Vista la legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), ai sensi della quale l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista è articolato a livello regionale;

Vista la legge 11 gennaio 1994, n. 29 (Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti) ai sensi della quale l'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti è articolato a livello regionale;

Considerato pertanto che l'iscrizione all'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista e all'albo professionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti rientrano, in armonia con le previsioni della normativa statale in materia, tra le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale;

Viste le disposizioni in relazione al trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici ai sensi delle quali, nei casi in cui sia specificata da espressa disposizione di legge la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non siano specificati, i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi;

Visto il provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 17 gennaio 2002 in materia di trattamento dei dati sensibili da parte della pubblica amministrazione;

Ritenuto, alla luce delle considerazioni sopraesposte, di provvedere all'approvazione di un nuovo regolamento per l'iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e dei terapisti della riabilitazione non vedenti, nonché per il trattamento dei dati;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3251 del 24 ottobre 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento in materia di albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista, di albo professionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti e di trattamento dei dati», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 6 novembre 2003

ILLY

Regolamento in materia di albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista, di albo professionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti e di trattamento dei dati.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista

1. L'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, istituito con la legge 14 luglio 1957, n. 594 (Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi), è articolato a livello regionale.

Art. 2.

Modalità di iscrizione dei centralinisti telefonici privi della vista

1. Le domande per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 1 e per l'esame di abilitazione sono presentate alla direzione regionale del lavoro e delle professioni.

2. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 1 si applica la disciplina prevista dalla legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti).

Art. 3.

Albo professionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti

1. L'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti, istituito con la legge 11 gennaio 1994, n. 29 (Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti), è articolato a livello regionale.

Art. 4.

Modalità di iscrizione dei terapisti della riabilitazione non vedenti

1. Le domande per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 3 sono presentate alla direzione regionale del lavoro e delle professioni.

2. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 3 si applica la disciplina prevista dal decreto del Ministro del lavoro 22 dicembre 1994, n. 775 (Regolamento recante norme per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti).

Capo II

TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 5.

Denominazione del trattamento e tipi di dati trattati

1. Nell'ambito del procedimento per l'iscrizione all'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista di cui all'art. 1, comma 1, la direzione regionale del lavoro e delle professioni tratta dati personali idonei a rivelare la condizione di cecità, assoluta o parziale, del richiedente l'iscrizione.

2. Nell'ambito del procedimento per l'iscrizione all'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti di cui all'art. 3, comma 1, la direzione regionale del lavoro e delle professioni tratta dati personali idonei a rivelare la condizione di cecità, assoluta o parziale, del richiedente l'iscrizione.

Art. 6.

Fonti normative

1. Le fonti normative relative alle attività cui è collegato il trattamento dei dati oggetto del presente regolamento si individuano:

a) con riguardo ai centralinisti telefonici privi della vista, nella legge 14 luglio 1957, n. 594 (Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi) e successive modificazioni ed integrazioni, nella legge 3 giugno 1971, n. 397 (Norme a favore dei centralinisti ciechi), nella legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), nella legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nella legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) con riguardo ai terapisti della riabilitazione non vedenti, nella legge 11 gennaio 1994, n. 29 (Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti), nel decreto del Ministro del lavoro 22 dicembre 1994, n. 775 (Regolamento recante norme per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti), nella legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nella legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

1. Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, si considerano di rilevante interesse pubblico le seguenti attività:

a) le attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di concessione e revoca di abilitazioni, e, nell'ambito delle stesse, i trattamenti relativi al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile e al rilascio di iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge;

b) i trattamenti di dati volti all'applicazione della disciplina in materia di diritti delle persone handicappate e, in particolare, quelli svolti al fine di curare l'educazione e l'istruzione del portatore di handicap nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;

c) le attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici e, nell'ambito delle stesse, i trattamenti di dati contenuti in verbali e resoconti dell'attività di commissioni e di altri organi collegiali.

Art. 8.

Operazioni eseguite

1. I dati di cui all'art. 5 sono raccolti dalla direzione regionale competente presso gli interessati e presso terzi e sono elaborati in forma cartacea.

2. Nell'ambito delle finalità del trattamento i dati di cui all'art. 5 possono essere comunicati, conservati, rettificati e cancellati nonché possono essere utilizzati al fine di consultazione interna.

Art. 9.

Comunicazione dei dati

1. I dati di cui all'art. 5, comma 1, possono essere comunicati:

a) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali quale struttura competente in materia di albo nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista;

b) alle strutture competenti di altra Regione ai fini dell'iscrizione all'albo nazionale qualora il richiedente risieda in provincia di altra Regione;

c) alla commissione regionale per gli esami di abilitazione dei centralinisti privi della vista per l'espletamento delle attività di competenza;

d) alle strutture provinciali competenti ai fini del collocamento obbligatorio;

e) all'interessato, o a soggetto da questi specificamente delegato, ai fini dell'applicazione della disciplina sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso;

f) alla magistratura in applicazione delle leggi vigenti;

g) all'ufficio legislativo e legale della Regione per ragioni di assistenza legale e di patrocinio.

2. I dati di cui all'art. 5, comma 2, possono essere comunicati:

a) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali quale struttura competente in materia di albo nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti;

b) alle strutture provinciali competenti ai fini del collocamento obbligatorio;

c) all'interessato, o a soggetto da questi specificamente delegato, ai fini dell'applicazione della disciplina sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso;

d) alla magistratura in applicazione delle leggi vigenti;

e) all'ufficio legislativo e legale della Regione per ragioni di assistenza legale e di patrocinio.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 10.

Norma transitoria

1. La direzione regionale del lavoro e delle professioni provvede all'iscrizione, nei rispettivi albi professionali, dei candidati in possesso dei requisiti per l'iscrizione che abbiano già presentato domanda all'amministrazione provinciale competente.

2. Nelle more della costituzione della commissione regionale per gli esami di abilitazione dei centralinisti privi della vista, gli esami di abilitazione sono svolti dalla commissione provinciale regolarmente costituita a norma delle vigenti disposizioni di legge.

3. La direzione regionale del lavoro e delle professioni comunica l'avvenuto superamento dell'esame di cui al comma 2 alle strutture competenti di altra Regione ai fini dell'iscrizione all'albo nazionale qualora il richiedente risieda in provincia di altra Regione.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Il regolamento per l'iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e dei terapisti della riabilitazione non vedenti, adottato con decreto del commissario dell'agenzia regionale per l'impiego n. 21 del 14 giugno 2002, approvato con delibera della giunta regionale n. 2257 del 28 giugno 2002, è abrogato.

Art. 12.

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le norme vigenti in materia di centralinisti telefonici privi della vista e di terapisti della riabilitazione non vedenti.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

04R0446

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 ottobre 2004, n. 0342/Pres.

Regolamento di cui al comma 2 dell'art. 90-bis della legge regionale n. 7/1988, come introdotto dall'art. 3 della legge regionale n. 24/1995, per la valutazione dei prezzi praticati dalle ditte fornitrici di beni e di servizi alla direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna e per l'espressione dei pareri di conformità. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 48 del 1° dicembre 2004*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, ed in particolare il comma 2 dell'art. 90-bis, come introdotto dall'art. 3 della legge regionale 19 giugno 1995, n. 24, che demanda ad un apposito regolamento la disciplina per l'espressione dei pareri di congruità sulla acquisizione di beni e servizi che non comportano la necessità di un esame tecnico rientrante nella sfera professionale degli ingegneri dei geometri;

Considerato che le direzioni regionali dell'agricoltura, delle foreste, dei parchi erano dotate, a suo tempo, di appositi regolamenti in attuazione della sopracitata norma regionale, approvati con decreto del presidente della giunta regionale 9 maggio 1997, n. 0155/Pres. (direzioni regionale delle foreste), decreto del Presidente della giunta regionale 20 marzo 1998, n. 085/Pres. (Direzioni regionale dei parchi), decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2002, n. 0147/Pres. (Direzioni regionale dell'agricoltura);

Viste le deliberazioni della giunta regionale n. 3701 del 24 novembre 2003, n. 4102 del 19 dicembre 2003 e n. 959 del 16 aprile 2004, concernenti il riordino e la ristrutturazione dell'amministrazione regionale;

Ritenuto opportuno adottare un nuovo regolamento a seguito della soppressione delle sopracitate strutture ed all'istituzione della nuova direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, in sostituzione dei richiamati regolamenti;

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 «Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 41» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 «Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7»;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2714 del 14 ottobre 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di cui al comma 2 dell'art. 90-bis della legge regionale 1° marzo 1988, come introdotto dall'art. 3 della legge regionale 19 giugno 1995, n. 24 per la valutazione dei prezzi praticati dalle ditte fornitrici di beni e di servizi alla direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna e per l'espressione dei pareri di conformità», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Trieste, 20 ottobre 2004

ILLY

Regolamento di cui al comma 2 dell'art. 90-bis della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come introdotto dall'art. 3 della legge regionale 19 giugno 1995, n. 24, per la valutazione dei prezzi praticati dalle ditte fornitrici di beni e di servizi alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna e per l'espressione dei pareri di conformità.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in esecuzione del comma 2 dell'art. 90-bis della legge regionale 10 marzo 1988, n. 7», come introdotto dall'art. 3 della legge regionale 19 giugno 1995, n. 24, disciplina le modalità e le competenze per l'espressione dei pareri di congruità e di conformità sull'acquisizione di beni e di servizi della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

2. Al fine di orientarsi nella determinazione della spesa necessaria, il responsabile per l'acquisizione del bene o del servizio si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni o enti a ciò preposti; se tali rilevazioni non sono disponibili, espleta una specifica indagine di mercato.

Art. 2.

Pareri obbligatori

1. La stipulazione del contratto per l'acquisizione di beni e di servizi è subordinata alla formulazione del parere di congruità, tranne quando il contraente sia stato selezionato mediante procedura di gara, anche ufficiosa, e sia stato rispettato il disposto del comma 2 dell'art. 1. Il parere di congruità è altresì richiesto per le acquisizioni di beni e di servizi da effettuarsi in economia mediante amministrazione diretta.

2. Nel corso della esecuzione del contratto non è consentito disporre pagamenti, compreso il saldo, se non sulla base del parere di conformità.

Art. 3.

Parere di congruità

1. Il parere di congruità consiste nella dichiarazione che il prezzo è congruo in relazione all'oggetto della fornitura o della prestazione, nonché alle relative modalità di attuazione, formulata sulla base dei criteri individuati nell'art. 6.

2. Nei pareri l'I.V.A. e gli eventuali altri oneri devono essere indicati separatamente, con le rispettive aliquote.

Art. 4.

Parere di conformità

1. Il parere di conformità consiste nella dichiarazione, resa anche in forma sintetica mediante apposizione di un timbro, che le prestazioni eseguite sono conformi a quanto previsto nel contratto vero, nei casi di acquisizioni effettuate in amministrazione diretta, che le prestazioni sono state regolarmente rese, secondo quanto richiesto dall'amministrazione. Eventuali difformità devono essere motivatamente specificate.

2. Nel caso di contratti stipulati a seguito di gara ufficiosa, il parere di conformità è sostituito dall'attestazione di regolare esecuzione.

3. Il parere di conformità o l'attestazione di regolare esecuzione devono essere resi entro venti giorni dall'avvenuta esecuzione della prestazione contrattuale.

Art. 5.

Organi competenti

1. L'organo competente ad esprimere i pareri previsti dal presente regolamento è il direttore del servizio che ha disposto l'acquisizione del bene o del servizio, o il funzionario delegato del desimo Servizio, nel caso in cui la valutazione da effettuare non richieda una particolare competenza tecnica.

Art. 6.

Criteri

1. Nella formulazione dei pareri occorre adottare uno o più dei seguenti criteri:

a) per lo svolgimento di prestazioni di carattere intellettuale per le quali si richiede obbligatoriamente l'iscrizione ad un ordine o albo professionale, si fa riferimento alle relative tariffe;

b) qualora per determinate prestazioni esistano tariffari, listini ovvero elenchi comunque denominati presso camere di commercio, associazioni di categoria o altri soggetti pubblici, occorre fare riferimento di massima a detti documenti;

c) qualora non sia applicabile il disposto della lettera a), ovvero le tariffe, tariffari, listini od altri elenchi non specificino gli onorari, occorre fare riferimento alla prevedibile durata del lavoro e alla capacità professionale, qualificazione e competenza richieste per il suo svolgimento;

d) per l'acquisto di beni correntemente in commercio, si fa riferimento ai prezzi di mercato comunemente praticati;

e) qualora non siano esaustivamente applicabili i criteri di cui alle lettere precedenti, si fa riferimento, qualora esistano, a precedenti prestazioni analoghe rese a favore della amministrazione regionale o, in subordine, a favore di altra amministrazione pubblica, tenendo conto del tempo in cui furono effettuate.

Art. 7.

Abrogazioni

1. Sono abrogati i regolamenti approvati con:
decreto del presidente della giunta 9 maggio 1997, n. 0155/Pres.;
decreto del presidente della giunta 20 marzo 1998, n. 085/Pres.;
decreto del presidente della giunta 24 maggio 2002, n. 0147/Pres.

Visto, il Presidente: ILLY

05R0055

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 ottobre 2004, n. 343/Pres.

Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 1° dicembre 2004)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia», il cui art. 2, comma 1, stabilisce che il corso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti d'importo delle singole voci di spesa, previamente individuate con provvedimento da ciascuna amministrazione, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;

Vista la legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 «Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003», il cui art. 4, comma 5, prevede che le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite nel limite d'importo di 130.000,00 euro, al netto dell'I.V.A.;

Preso atto che i procedimenti di spesa in economia si caratterizzano per la conduzione mediante procedure semplificate rispetto alle gare ad evidenza pubblica, disciplinate dalla legge e dal regolamento di contabilità dello Stato come procedure contrattuali ordinarie;

Constatato che le gare ad evidenza pubblica previste dalla legge e dal regolamento di contabilità dello Stato, alla luce dei principi di proporzionalità, di economicità e del divieto di aggravio del procedimento, risultano eccessivamente complesse e dispendiose per le forniture ed i servizi di importo fino ad euro 130.000,00 I.V.A. esclusa;

Considerato che le direzioni regionali delle foreste e dei parchi, nell'intento di applicare moduli operativi snelli ed efficaci, si erano dotate, a suo tempo, di appositi regolamenti per l'effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi, approvati con il decreto del Presidente della giunta regionale 25 febbraio 1999, n. 069/Pres. per la direzione dei parchi ed il decreto del Presidente della giunta regionale 14 novembre 2000, n. 0407/Pres., per la direzione delle foreste;

Viste le deliberazioni della giunta regionale n. 3701 del 24 novembre 2003, n. 102 del 19 dicembre 2003 e n. 959 del 16 aprile 2004, concernenti il riordino e la ristrutturazione dell'amministrazione regionale;

Ritenuto opportuno adottare un nuovo regolamento a seguito della soppressione delle sopraccitate strutture e dell'istituzione della nuova direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, in sostituzione dei richiamati regolamenti;

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 «Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 41» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 «Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità e modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7»;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2713 del 14 ottobre 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'acquisizione di beni e di servizi in economia della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna», nel testo allegato al presente provvedimento, del quale fa parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Trieste, 20 ottobre 2004

ILLY

Regolamento per l'acquisizione di beni e di servizi in economia della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Art.1

Ambito di applicazione

1. I servizi della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna procedono all'acquisizione di beni e di servizi in economia, nell'ambito delle tipologie individuati dalla tabella allegata *sub «A»* al presente regolamento, fino al limite, per ogni singola spesa, di euro 130.000,00 al netto dell'I.V.A.

2. È vietato frazionare artificiosamente il valore di forniture e di servizi aventi carattere unitario.

3. Restano esclusi dall'applicazione del presente regolamento le forniture ed i servizi che comportano spese disciplinate dal decreto del Presidente della Regione 24 febbraio 2004, n. 041/Pres., nonché le forniture ed i servizi connessi all'esecuzione dei lavori in economia e le fattispecie disciplinate da specifiche norme di settore.

Art. 2.

Casi particolari

1. Entro il limite di euro 130.000,00 sono eseguite in economia anche le seguenti ipotesi:

a) forniture e servizi dei quali, nel caso di risoluzione del contratto, debba essere assicurata l'esecuzione nel tempo previsto dal contratto risolto;

b) forniture e servizi di completamento od accessori, non previsti da contratti in corso di esecuzione e per i quali non è prevista la facoltà di imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto;

c) spese per completamento o riparazione, in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo e per le quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte;

d) operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni;

e) forniture e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione.

Art. 3.

Esecuzione in economia

1. Sono eseguiti:

a) in amministrazione diretta, le forniture ed i servizi «a pronta consegna»;

b) a cottimo fiduciario, le forniture ed i servizi per i quali si renda necessario affidare l'esecuzione della prestazione a persona o impresa idonea.

Art. 4.

Amministrazione diretta

1. Sono eseguite in amministrazione diretta, senza formalità alcuna, le acquisizioni di beni e di servizi a «pronta consegna», entro il limite di euro 6.000,00, I.V.A. esclusa.

2. I pagamenti delle fatture relative alle acquisizioni di beni e di servizi in amministrazione diretta sono subordinati all'acquisizione dei pareri di congruità e di conformità.

Art. 5.

Cottimo fiduciario

1. L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene previo esperimento di gara ufficiosa.

2. Sono invitate a presentare preventivo almeno cinque ditte, ritenute idonee. Viene eccezionalmente acquisito un solo preventivo - anche tramite fax - nei casi di urgenza tecnica, o di nota specialità del bene o del servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo complessivo della spesa non superi l'ammontare di euro 20.000,00 I.V.A. esclusa.

3. La scelta tra più preventivi deve ispirarsi, anche separatamente l'uno dall'altro, seguenti criteri preventivamente definiti nella lettera-invito:

- a) qualità della prestazione;
- b) modalità e tempi di esecuzione;
- c) prezzo.

Tranne le ipotesi in cui il criterio prescelto sia quello del prezzo più basso, la scelta deve essere adeguatamente motivata.

4. Gli inviti a presentare preventivo contengono ogni condizione ritenuta utile ed in particolare:

- a) la descrizione dei beni o dei servizi richiesti;
- b) le condizioni di esecuzione, o specifiche tecniche;

- c) il termine per l'esecuzione della prestazione;
- d) le modalità di pagamento ed il relativo termine;
- e) la percentuale della cauzione definitiva richiesta per la regolare esecuzione del cottimo e le modalità di svincolo;
- f) il modulo di preventivo.

5. Il modulo di preventivo prevede:

- a) spazio per indicare il prezzo offerto;
- b) compilazione del modulo per l'indicazione delle modalità di riscossione del corrispettivo;

c) spazio per la descrizione della qualità della prestazione e per le modalità di esecuzione offerte;

d) dichiarazione dell'insussistenza di cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione (procedure concorsuali, cessazione dell'attività d'impresa o professionale, mancato assolvimento agli obblighi contributivi, assicurativi, previdenziali, tributari, insussistenza di condanna con sentenza passata in giudicato per reati che incidono sulla moralità professionale);

e) dichiarazione che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a quindici oppure, in alternativa per le ditte con almeno quindici dipendenti, dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17, legge 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto lavoro dei disabili») ed indicazione del Servizio all'impiego della provincia competente, per il territorio nel quale l'impresa concorrente ha la sede legale, al rilascio della certificazione attestante l'ottemperanza alle norme di cui alla citata legge n. 68/1999;

f) il riconoscimento dell'obbligo di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia contrattuale;

g) il riconoscimento della facoltà dell'amministrazione, in caso d'inadempimento e salva l'applicazione di penalità, di provvedere all'esecuzione della fornitura o del servizio necessari a mezzo di altra ditta ed a spese della ditta inadempiente;

h) spazio per la sottoscrizione del titolare, o del legale rappresentante, della ditta.

6. Le dichiarazioni di cui al comma 5, lettere d) ed e) devono essere accompagnate a fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, ai sensi delle disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni amministrative.

Art. 6.

Cauzione

1. Si prescinde dalla cauzione per i contratti di importo non superiore ad euro 26.000, I.V.A. esclusa. Per i contratti d'importo superiore si può derogare all'applicazione della cauzione nei casi previsti dall'art. 54 del regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 7.

Lettera di ordinazione

1. La costituzione del vincolo contrattuale avviene, previa verifica delle autocertificazioni fornite unitamente al preventivo, mediante lettera di ordinazione della fornitura o del servizio, trasmessa in triplice originale dal direttore del servizio o dell'ispettorato al titolare, o legale rappresentante, della ditta affidataria, che deve sottoscriverla per accettazione.

2. La lettera di ordinazione, recapitata a mezzo di raccomandata a.r., o di raccomandata a mano, deve contenere:

- a) la descrizione dei beni o dei servizi affidati;
- b) il prezzo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine per l'esecuzione;
- e) il modo di pagamento ed il relativo termine, il quale va determinato in conformità al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 «Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali»;
- f) l'importo della cauzione definitiva (se dovuta) presentata dall'affidatario e le modalità di svincolo;

g) le penalità, in caso di ritardo, e le conseguenze, in caso di inadempimento;

h) l'obbligo della ditta di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia contrattuale;

i) in allegato il modulo GAP (se l'importo contrattuale è pari o supera il valore di lire 100.000.000, corrispondente ad euro 51.645,69), che la ditta dovrà compilare per le parti ad essa riservate.

3. La ditta affidataria dovrà restituire due degli originali della lettera di ordinazione, debitamente sottoscritti per accettazione, a mezzo raccomandata postale, o consegna a mano, entro il termine stabilito dalla lettera di ordinazione medesima.

4. La lettera di ordinazione è esente da registrazione fiscale, salvo il caso d'uso (art. 5, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986) nonché da imposta di bollo, salvo il caso d'uso (art. 24, tariffa, parte seconda, decreto ministeriale 20 agosto 1992).

Art. 8.

Convenzioni, collaborazioni e incarichi di particolare complessità

1. Le prestazioni contrattuali di particolare complessità, la cui formulazione richiede apposita trattativa tra le parti come quelle con Enti o Istituti di studio o di ricerca, vengono stipulate a mezzo di scrittura privata non autenticata.

Art. 9.

Ritardi ed inadempienze

1. In caso di ritardo nella consegna o nell'esecuzione, si applicherà una penale pari allo 0,1% dell'ammontare dell'importo dell'ordinazione, al netto dell'I.V.A., per ogni giorno di ritardo, salvo comprovate cause di forza maggiore, e fino ad un massimo del 10% del valore totale del contratto.

2. In caso di inadempimento l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere, previa diffida, all'esecuzione delle forniture o dei servizi a mezzo di altra ditta ed a spese della ditta inadempiente, oppure di risolvere il contratto, mediante denuncia scritta e salva l'azione civile per il risarcimento del danno.

Art. 10.

Regolare esecuzione

1. Entro venti giorni dall'esecuzione, le acquisizioni di beni e di servizi sono soggette all'attestazione di regolare esecuzione, qualora affidate previa gara ufficiosa; qualora affidate direttamente sono invece soggette al parere di conformità. Il dirigente, in ogni caso, definisce l'ammontare della spesa liquidabile.

Art. 11.

Liquidazione della spesa e pagamento

1. La liquidazione della spesa avviene a seguito di presentazione di fattura, dopo l'apposizione dell'attestazione di regolare esecuzione o del parere di conformità.

2. Il pagamento viene disposto anche a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale, intestate al funzionario delegato, allo scopo nominato.

3. Per il pagamento relativo a forniture minute e di pronta consegna il funzionario delegato può effettuare prelievi in contanti sull'apertura di credito di cui al comma precedente.

Art. 12.

Rendicontazione

1. Ciascun funzionario delegato, intestatario delle suddette aperture di credito, provvederà alla rendicontazione delle somme erogate secondo le norme vigenti in materia di funzionario delegato.

Art. 13.

Abrogazioni

1. Sono abrogati i regolamenti approvati con:

decreto del Presidente della giunta 25 febbraio 1999, n. 069/Pres;
decreto del Presidente della giunta 14 novembre 2000, n. 04/Pres.

(*Omissis*).

Visto, il Presidente: ILLY

05R0056

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 ottobre 2004, n. 0348/Pres.

Regolamento per la concessione dei cofinanziamenti per le finalità di cui all'art. 8, comma 10, lettera f) della legge n. 448/1998 di competenza della direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto. Approvazione modifiche ed integrazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 24 novembre 2004)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento per la concessione dei cofinanziamenti per le finalità di cui all'art. 8, comma 10, lettera f) della legge n. 448/1998, di competenza della direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto, approvato con decreto del Presidente della Regione 10 dicembre 2002, n. 0405/Pres;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 670 di data 19 marzo 2004, con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande presentate dai comuni, autorizzando la spesa complessiva di € 255.691,83;

Considerato che:

sul capitolo 3931 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2004 in competenza derivata 2003, sono ancora disponibili € 243.089,23 che possono essere impiegati sia per cofinanziare nuove domande da parte di altri comuni sia per eventuali maggiori costi dei soggetti già beneficiari;

in fase di gestione delle domande in applicazione del citato regolamento sono emerse difficoltà da parte dei comuni di rispettare i termini dallo stesso previsti per l'assunzione degli atti necessari per consentire la concessione del cofinanziamento;

Rilevato, in considerazione a quanto suevidenziato, che alcuni comuni di cui alla summenzionata D.G.R. n. 670/2004 hanno chiesto la concessione di specifiche proroghe per la nomina del professionista incaricato della redazione del Piano urbano del traffico, in quanto tale nomina comporta l'assunzione di impegno di spesa a proprio carico (50% della spesa ammissibile) con conseguente variazione di bilancio comunale, la cui procedura comporta tempi senz'altro superiori ai due mesi previsti dal comma 3 dell'art. 5 del citato regolamento;

Ritenuto, alla luce delle considerazioni di cui sopra, opportuno modificare ed integrare il summenzionato regolamento prevedendo:

la modifica del termine di cui all'art. 5, comma 3, fissando in sei mesi dalla comunicazione dell'ammissione al cofinanziamento il termine per la nomina del professionista incaricato della redazione del piano urbano del traffico;

la possibilità da parte della giunta regionale di fissare nuovi termini, per la presentazione di nuove domande da parte di altri comuni, al fine dell'utilizzo delle residue risorse disponibili;

la fissazione, in sede di prima applicazione del regolamento modificato, di un nuovo termine per la nomina del professionista incaricato della redazione del piano urbano del traffico, per i comuni che motivatamente avessero richiesto una proroga;

Viste le leggi ed il regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2717 di data 14 ottobre 2004;

Decreta:

Art. 1.

Al regolamento per la concessione dei cofinanziamenti per le finalità di cui all'art. 8, comma 10, lettera *f*), della legge n. 448/1998, di competenza della direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, approvato con decreto del Presidente della Regione 30 dicembre 2002, n. 0405/Pres., sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

al comma 3, dell'art. 5, la locuzione «due mesi» è sostituita dalla locuzione «sei mesi»;

dopo il comma 5, dell'art. 5, è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. L'utilizzo di eventuali risorse residue rispetto ai riparti già intervenuti potrà essere autorizzato con specifica deliberazione della giunta regionale che fisserà contestualmente i termini per le nuove istanze».

Art. 2.

In sede di prima applicazione delle modifiche di cui all'art. 1:

a) i termini per la presentazione degli atti di nomina dei professionisti incaricati per la redazione dei Piani urbani del traffico, da parte dei comuni finanziati con la D.G.R. n. 670 di data 19 marzo 2004, sono fissati al 31 marzo 2005;

b) per le risorse ancora disponibili rispetto al riparto di cui alla citata D.G.R. n. 670/2004, i comuni non già beneficiari possono presentare le rituali domande di cofinanziamento entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare dette disposizioni quali modifiche e integrazioni a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 26 ottobre 2004

ILLY

05R0084

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 ottobre 2004, n. 0349/Pres.

Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione alle province dei finanziamenti di cui all'art. 5, comma 108, legge regionale n. 1/2003, e successive modifiche ed integrazioni, per consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto da parte delle persone disabili. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 47 del 24 novembre 2004)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 5, commi 106 - 109, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 2 aprile 2004, n. 9, per il quale l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle province finanziamenti per la concessione alle aziende concessionarie di servizi di linea di trasporto

pubblico locale di contributi sulle spese previste dal piano regionale del trasporto pubblico locale atte a consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto da parte delle persone disabili;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, con cui si dispone che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento;

Visto in particolare il comma 108 dell'art. 5, della citata legge regionale n. 1/2003, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera *b*), della legge regionale n. 9/2004, il quale prescrive che il suddetto regolamento privilegi le iniziative che consentono la continuità a bordo dei mezzi di trasporto dei sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l'orientamento degli ipovedenti e ciechi assoluti, già installati o da installare a terra presso i centri intermodali passeggeri, le autostazioni e le pensiline di fermata;

Visto il testo del regolamento in argomento, predisposto dalla direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto;

Ritenuto che il regolamento proposto soddisfi le priorità individuate in legge così da consentire una complessiva tutela delle categorie disagiate oggetto dello stesso;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2718 di data 14 ottobre 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione alle province dei finanziamenti di cui all'art. 5, comma 108, legge regionale n. 1/2003, e successive modifiche ed integrazioni, per consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto da parte delle persone disabili», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 26 ottobre 2004

ILLY

Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione alle province dei finanziamenti di cui all'art. 5, comma 108, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera *b*), della legge regionale 2 aprile 2004, n. 9, per consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto da parte delle persone disabili.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione a quanto previsto dal comma 108 dell'art. 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003), come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera *b*), della legge regionale 2 aprile 2004, n. 9 (Modifiche o integrazioni a norme in materia di trasporti), le modalità ed i criteri per la concessione ed erogazione alle province di finanziamenti per la concessione di contributi alle aziende concessionarie di servizi di linea di trasporto pubblico locale per consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto da parte delle persone disabili, in conformità, in particolare, alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicap-

pate) e al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

2. Il contributo riguarderà il solo acquisto ed installazione delle attrezzature necessarie all'adeguamento dei mezzi di trasporto per le finalità di cui al comma 1.

Art. 2.

Criteri per la ripartizione tra le province

1. Al fine di soddisfare la priorità di legge su richiamata nella ripartizione fra le province delle disponibilità annualmente stanziata l'amministrazione regionale destina il 55% di quest'ultime alle iniziative che consentono la continuità a bordo dei mezzi di trasporto dei sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l'orientamento degli ipovedenti e ciechi assoluti, già installati o da installare a terra presso i centri intermodali passeggeri, le autostazioni e le pensiline di fermata.

2. La quota di finanziamento di cui al comma 1, è ripartita fra le province secondo quote percentuali proporzionali al numero complessivo di mezzi attribuito a ciascuna Unità di gestione in base alla tabella C del Piano di mobilità delle persone handicappate facente parte del Piano regionale per il trasporto pubblico locale approvato con D.G.R. n. 3377 del 20 novembre 1998.

3. La restante quota del 45% delle disponibilità annualmente stanziata è ripartita fra le province secondo quote percentuali proporzionali ai costi totali di adeguamento del parco rotabile per ciascuna unità di gestione contenuti nella tabella D del piano di mobilità di cui al comma 2.

Art. 3.

Assegnazione delle risorse

1. Entro il 31 marzo di ogni anno la direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto, in attuazione del riparto delle risorse disponibili nell'esercizio di competenza ai sensi dell'art. 2, concede ed eroga alle amministrazioni provinciali il relativo finanziamento.

2. Sulla base delle domande di contributo presentate dalle aziende concessionarie di servizi di linea di trasporto pubblico locale, le province concedono alle aziende stesse i contributi sulle spese di adeguamento dei rispettivi mezzi.

3. Eventuali risorse che residuassero rispetto alle richieste delle aziende concessionarie saranno riutilizzate per il riparto dell'anno successivo, con contestuale recupero, per economicità della spesa, della rispettiva quota nelle erogazioni alle province che non le hanno utilizzate.

Art. 4.

Modalità e criteri

1. I contributi sulle spese di adeguamento del parco autobus sono concessi dalle amministrazioni provinciali nella misura del 100% del costo delle attrezzature necessarie per consentire l'accesso e l'uso dei mezzi agli ipovedenti e ciechi assoluti e nella misura del 90% del costo delle attrezzature previste dal piano di mobilità di cui all'art. 2, comma 3, fino ad esaurimento delle disponibilità assegnate per ciascuna tipologia di intervento.

2. Le tecnologie applicate al fine di consentire l'adeguamento di cui al comma 1, dell'art. 2, dovranno garantire l'omogeneità degli interventi a livello regionale, anche attraverso l'indizione di gare d'appalto comuni da parte delle aziende concessionarie.

3. Le aziende beneficiarie privilegeranno innanzitutto la collocazione delle tecnologie di cui al comma 2, su autobus già adeguati per l'handicap motorio presenti nel relativo parco mezzi.

4. Le aziende beneficiarie nell'individuazione dei mezzi da adeguare dovranno seguire i seguenti criteri privilegiando:

a) l'installazione delle tecnologie di cui al comma 2, su mezzi già adeguati per l'handicap motorio;

b) l'installazione delle tecnologie di cui al comma 2, sui mezzi di trasporto urbano;

c) fra le diverse linee urbane quelle più prossime ai luoghi ed edifici destinati ai servizi per la collettività.

5. I criteri di cui al comma 4, possono venir derogati dalle aziende beneficiarie in relazione a particolari e motivate esigenze territoriali e dell'utenza, previo formale assenso della competente amministrazione provinciale.

6. Non possono essere oggetto di contribuzione le dotazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche installate sugli autobus conseguentemente ad impegni assunti da parte delle aziende, in sede di offerta di gara per l'aggiudicazione del servizio di trasporto pubblico locale, fatta salva la possibilità di finanziare sugli stessi mezzi eventuali ulteriori e diversi dispositivi e/o attrezzature, non rientranti fra quelli indicati nella predetta offerta, atti ad agevolare la fruizione dei mezzi di trasporto da parte delle persone disabili.

7. Le amministrazioni provinciali con provvedimento di concessione fissano le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo concesso.

Art. 5.

Rendicontazione

1. Le province sono tenute a tenere informata la Regione sulla gestione delle somme da questa erogate ed a presentare la relativa rendicontazione ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo Unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), come sostituito dall'art. 1, comma 24, della legge regionale 11 dicembre 2003 n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli assessori regionali), entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'erogazione. A tale rendicontazione sarà allegata la dichiarazione che sono state rispettate le disposizioni di cui all'art. 4.

2. Entro la medesima data di cui al comma 1, le province comunicano alla Regione il numero degli autobus urbani ed extraurbani dell'unità di gestione di competenza ancora privi di soluzioni atte a favorire l'accesso e l'uso per le persone disabili, per la verifica dell'adeguamento del parco autobus.

Art. 6.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione ed in deroga a quanto previsto dall'art. 2, i fondi dell'esercizio 2003 sono destinati integralmente alla priorità di legge.

2. Per l'anno 2004, in relazione alle disponibilità di competenza degli esercizi 2003 e 2004, la concessione di cui al comma 1 dell'art. 3, deve intervenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

05R0085

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2005, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 10 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 41 dell'art. 3 sono inseriti i seguenti:

«41-bis. Per la presentazione della domanda per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 3 dell'art. 1 del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 «Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lettera m) legge regionale n. 1/2000» i richiedenti devono avere la residenza o svolgere attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno cinque anni per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda.»;

«41-ter. La residenza sul territorio regionale concorre nella determinazione del punteggio per la formazione della graduatoria i cui criteri sono demandati ad apposito regolamento.»;

b) dopo il comma 43 dell'art. 3 sono inseriti i seguenti:

«43-bis. Per far fronte all'emergenza abitativa ed esclusivamente al fine di dare attuazione alle iniziative previste dal Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2002-2004 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 8 ottobre 2002, n. VII/605, i comuni rientranti nelle tipologie «Fabbisogno elevato» e «Fabbisogno acuto dei comuni capoluogo di cui alla deliberazione della giunta regionale 16 aprile 2004 n. 7/17175 («Programma annuale 2004 di attuazione del programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2002-2004», ai sensi dell'art. 3 comma 52, lettera b), della legge regionale n. 1/2000) possono utilizzare, in deroga alle previsioni del prg vigente, aree di proprietà pubblica comprese nel territorio comunale e destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, per la localizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica compresa l'edilizia convenzionata. Regione e comuni interessati, per l'attuazione di tali iniziative, procedono all'attuazione di un Accordo quadro di sviluppo territoriale (AQST), ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), in cui sono definiti gli interventi, i finanziamenti e i tempi di realizzazione.»;

«43-ter. L'individuazione delle aree per la localizzazione degli interventi di cui al comma 43-bis è effettuata con atto di programmazione, ovvero mediante integrazione al documento di inquadramento di cui all'art. 5 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 (Disciplina dei programmi integrati di intervento), con cui il comune definisce la capacità insediativa indotta dagli interventi, le modalità e gli strumenti per la loro attuazione, nonché la relativa dotazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, nella misura e nelle

forme previste dalla legge. Il recupero della dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale conseguente a tale individuazione è effettuato entro il termine previsto per il completamento degli interventi inseriti nell'Accordo quadro di sviluppo territoriale di cui al comma 43-bis.».

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 8 febbraio 2005

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1149 del 2 febbraio 2005.

05R0311

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 8.

Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 7 del 18 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione concorre a tutelare, di intesa con il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e il centro per la giustizia minorile, la dignità delle persone adulte e minori ristrette negli istituti di pena o ammesse a misure alternative o sottoposte a procedimento penale. In particolare promuove le azioni volte a favorire il minor ricorso possibile alle misure privative della libertà, nonché il recupero ed il reinserimento nella società delle persone sottoposte a tali misure, coinvolgendo a tal fine le aziende sanitarie locali (ASL), gli enti locali, il terzo settore ed il volontariato.

2. Gli interventi regionali sono volti ad assicurare condizioni di parità rispetto ai cittadini liberi, come previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419), dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario), dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 448 (Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988 recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), dalla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia) e dalla legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego).

Art. 2.

Sistema integrato di intervento

1. La Regione, al fine di tutelare la dignità delle persone di cui all'art. 1, con l'obiettivo di recuperare le qualità individuali compromesse dal disadattamento sociale e di ridurre il rischio di recidiva, supporta ed incrementa attraverso la definizione di linee guida, gli interventi per garantire la partecipazione degli organismi del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e del centro per

la giustizia minorile nella pianificazione sociale integrata ed in particolare nell'ambito dei piani di zona, in armonia con le disposizioni della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

2. Al fine di promuovere il sistema delle relazioni tra le istituzioni, le persone detenute, le famiglie e l'ambiente esterno la Regione supporta, sostiene e finanzia l'estensione del servizio di segretariato sociale nei singoli istituti penitenziari come previsto dall'art. 22, comma 4 della legge n. 328/2000, attraverso unità operative afferenti funzionalmente ai comuni sedi di istituti penitenziari.

Art. 3.

Formazione congiunta degli operatori

1. La Regione sostiene, in accordo con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, il centro per la giustizia minorile, gli enti locali e coinvolgendo gli enti di formazione accreditati e le università, percorsi di aggiornamento a carattere interdisciplinare rivolti agli operatori dell'amministrazione penitenziaria, della Giustizia minorile, dei servizi territoriali pubblici e privati, compresi il terzo settore ed il volontariato.

Art. 4.

Tutela della salute

1. La Regione, per tutelare la salute delle persone di cui all'art. 1, garantisce secondo modalità concordate con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il centro per la giustizia minorile, nelle more dell'attuazione del decreto legislativo n. 230/1999, l'assistenza farmaceutica e specialistica, attraverso le ASL e le aziende ospedaliere (AO). In particolare, nelle modalità concordate si definiscono le risorse finanziarie-tecnologiche e professionali che il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il centro per la giustizia minorile mettono a disposizione, nonché le risorse regionali.

2. Nell'ambito della tossicodipendenza la Regione indirizza e promuove la realizzazione, presso le ASL, sedi di istituti penitenziari, di équipe integrate assicurando le prestazioni di assistenza ai detenuti ed agli internati, anche attraverso la definizione di protocolli operativi omogenei. Per i soggetti in area penale esterna, la Regione indirizza e promuove l'intervento dei servizi territoriali per le dipendenze delle ASL.

3. La Regione garantisce altresì gli interventi di prevenzione sanitaria ivi compresi gli interventi di profilassi delle malattie infettive.

4. La Regione si impegna altresì, d'intesa con il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il centro per la giustizia minorile, a rafforzare e sostenere, secondo priorità stabilite, azioni volte a promuovere il miglioramento delle condizioni dei soggetti con invalidità congenita o acquisita, all'interno degli istituti penitenziari, con particolare attenzione all'attività di riabilitazione.

5. Le ASL, sedi di istituti penitenziari, al fine di una informazione puntuale alle persone detenute sulle prestazioni erogabili, sulle modalità ed i tempi di accesso, promuovono la carta dei servizi sanitari, definendo gli ambiti di intervento, sulla base di apposite linee guida adottate dalla Regione. La carta dei servizi sanitari è predisposta privilegiando forme di comunicazione rispettose della specificità e delle esigenze etniche e religiose.

6. La Regione si impegna ad individuare strutture terapeutiche idonee per adolescenti e si impegna altresì, compatibilmente con le regole del sistema penitenziario, ad incentivare gli istituti penitenziari a sperimentare i sistemi di telemedicina.

Art. 5.

Attività trattamentali e socio educative

1. La Regione promuove, favorisce e finanzia interventi e progetti, intra ed extramurari, volti al sostegno ed allo sviluppo del percorso di reinserimento sociale e a mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con i membri della loro famiglia e con la comunità esterna, nonché gli interventi di housing sociale e quelli a carattere strutturale nell'area penale, coordinandoli e integrandoli con i progetti pedagogici adottati dai singoli istituti penitenziari e dai servizi del Centro per la giustizia minorile.

2. Per una efficace realizzazione degli interventi e dei progetti di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene l'azione sinergica dei servizi sociali, del Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, del centro per la giustizia minorile, dei servizi territoriali, del terzo settore e del volontariato, anche mediante la formalizzazione di accordi atti a favorire le intese per la realizzazione di una presa in carico integrata.

3. La Regione sostiene, valorizza e finanzia, altresì, il coinvolgimento attivo, nell'ambito dell'area socio educativa, degli operatori esterni al Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed al centro per la giustizia minorile che concorrono alla realizzazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, attraverso la stipula di accordi tra enti locali e istituti penitenziari per assicurare la presenza di educatori professionali da impegnare nelle attività trattamentali e di personale con funzioni di supporto alle attività educative da individuare specifico provvedimento della giunta regionale.

4. La Regione, nel rispetto della funzione di rieducazione e reinserimento sociale della sanzione penale di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, finanzia gli enti gestori di prestazioni socio-assistenziali in forma sperimentale per la durata di tre anni, garantendo la presenza di un numero adeguato di educatori negli istituti penitenziari della Regione, onde assicurare le necessarie prestazioni assistenziali a favore della popolazione detenuta, in modo da coprire temporaneamente ed in via d'urgenza, l'attuale carenza complessiva di organico relativa a tale figura professionale.

5. La Regione, al fine di porre maggiore attenzione alla problematica relative alle vittime del reato, sostiene in via sperimentale l'organizzazione e la realizzazione di interventi e di progetti di mediazione penale con particolare attenzione all'area minori, attraverso specifici provvedimenti della giunta regionale.

Art. 6.

Attività di assistenza alle famiglie

1. La Regione promuove e sostiene interventi e progetti intra ed extramurari volti a mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con i membri della propria famiglia, con particolare attenzione alla tutela del ruolo genitoriale e della relazione figli-genitori.

2. A tal fine la Regione concorre, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il centro per la giustizia minorile, alla progettazione e all'erogazione di interventi di assistenza alle famiglie dei detenuti e degli internati, con le finalità e le modalità indicate all'art. 45 della legge n. 354/1975 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000.

Art. 7.

Attività di istruzione e formazione

1. La Regione, di intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e il centro per la giustizia minorile, promuove, sostiene e finanzia il diritto di accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale sia all'interno degli istituti penitenziari che all'esterno, con particolare attenzione ai corsi di lingua italiana rivolti alla popolazione straniera.

2. La Regione concorre, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e il centro per la giustizia minorile, alla programmazione di interventi formativi integrati; assicura il coordinamento fra gli attori dei diversi sistemi coinvolti nell'offerta di istruzione e formazione professionale, con particolare riferimento all'ufficio scolastico regionale, al comitato regionale per l'educazione degli adulti ed alle province.

3. La Regione, nel processo di istruzione e formazione professionale, assicura il coinvolgimento dei soggetti istituzionali pubblici, del terzo settore e del volontariato, realizzando una progettazione personalizzata ed incisiva collegata alle esigenze e tendenze del mercato del lavoro. Per gli stranieri, inoltre, in via sperimentale, sono sostenuti corsi utili per un inserimento lavorativo nel Paese d'origine, in accordo con le autorità locali.

4. Il programma regionale della istruzione e formazione professionale deve contenere appositi progetti-obiettivo destinati alla educazione e qualificazione professionali dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1.

Art. 8.

Attività lavorativa

1. La Regione di intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il centro per la giustizia minorile, con il coinvolgimento delle ASL, degli enti locali, del terzo settore e del volontariato, sostiene l'avvio e lo sviluppo di attività di orientamento, consulenza e motivazione al lavoro dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1, prevedendo forme di integrazione con i servizi per l'impiego già presenti sul territorio, così come previsto dalla legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti), dalla legge regionale n. 1/1999 e dalla legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 (Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate).

2. La Regione, in particolare, promuove, sostiene e finanzia progetti specifici, anche sperimentali, al fine di favorire la partecipazione di persone sottoposte a misure privative e limitative della libertà personale nell'ambito dell'imprenditorialità sociale, in armonia alle disposizioni di cui alla legge regionale 1^o giugno 1993, n. 16 (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Disciplina delle cooperative sociali) e della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia).

3. La Regione promuove forme di incentivazione quali borse-lavoro, tirocini, abbattimento degli oneri previdenziali, a favore delle imprese che assumono soggetti ammessi al lavoro esterno o a misure alternative.

4. La Regione si impegna, altresì, a sostenere, attraverso la stipula di convenzioni-quadro su base territoriale, da definire con apposito provvedimento della giunta regionale, il conferimento di una quota parte di commesse di lavoro delle imprese aderenti, nonché a destinare una quota parte delle proprie commesse.

Art. 9.

Funzioni di coordinamento e di controllo

1. La Regione promuove il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali per l'attuazione delle disposizioni della presente legge, in collaborazione con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e il Centro per la giustizia minorile, avvalendosi, altresì, della conferenza delle autonomie locali e del tavolo del terzo settore.

2. La giunta regionale individua, altresì, forme di verifica circa lo stato di sviluppo, l'adeguatezza e la congruenza degli interventi socio-sanitari, socio-educativi e di istruzione e formazione lavoro, attraverso gli organismi preposti.

3. Annualmente, in occasione della presentazione del DPFR la giunta regionale presenta al consiglio, previo esame della commissione competente, una relazione contenente lo stato delle iniziative specificamente rivolte alla popolazione carceraria della Regione, indicando l'entità e l'origine delle risorse utilizzate ed evidenziando i problemi rilevati nel corso delle attività svolte.

4. La relazione di cui al comma 3 contiene anche una informazione sullo stato delle carceri lombarde, rispetto alla condizione delle infrastrutture, agli indici di affollamento, alle diverse tipologie dei reati, allo stato della salute dei detenuti, con particolare riferimento alla casistica delle patologie più gravi, alla provenienza dei detenuti, al livello di alfabetizzazione, alle problematiche del lavoro e alle emergenze di carattere sociale rilevate.

5. Le iniziative di cui al comma 3 riguardano in particolare:

a) le misure adottate a sostegno della possibilità dei detenuti di fruire di regimi alternativi alla detenzione;

b) le politiche svolte in campo sanitario, con particolare riguardo agli strumenti posti in essere per garantire la continuità e l'efficacia delle cure mediche, nonché alle iniziative nel campo della prevenzione;

c) le misure attuate, con fondi propri e con risorse comunitarie (fondo sociale europeo), nel campo delle politiche formative, del lavoro, dell'integrazione culturale e sociale dei detenuti;

d) l'entità e la tipologia delle commesse regionali riguardanti il lavoro svolto dai carcerati all'interno e all'esterno delle strutture penitenziarie e gli interventi attuati nel campo dell'edilizia penitenziaria.

6. La relazione dà conto altresì delle intese stipulate con il Ministero competente e con l'amministrazione penitenziaria nonché delle iniziative di sensibilizzazione e di sostegno svolte nei confronti degli enti locali, delle forze sociali e delle cooperative di detenuti.

7. Il consiglio regionale esamina la relazione presentata dalla Giunta e ne dispone l'approvazione attraverso apposita risoluzione.

Art. 10.

Il garante dei detenuti

1. Il difensore civico regionale, sino al riordino complessivo dell'ufficio, assolve alle funzioni di garante dei detenuti. I compiti del medesimo sono definiti sulla base di apposito regolamento.

Art. 11.

Provvedimenti attuativi

1. La Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta tutti i provvedimenti attuativi.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Alle spese per le attività di formazione di cui all'art. 3, trattamentali e socio-educative di cui all'art. 5, di istruzione e formazione di cui all'art. 7 e per favorire l'attività lavorativa di cui all'art. 8, si provvede con le risorse stanziate all'UPB 3.6.4.2.2.95 «Sostegno alle iniziative per far fronte al disagio e all'emarginazione», la cui dotazione finanziaria di competenza e di cassa è incrementata per l'anno 2005 di € 1.000.000,00.

2. Alle spese per la tutela della salute di cui all'art. 4 si provvede con le risorse del Fondo sanitario regionale.

3. All'onere di € 1.000.000,00 di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 3.6.1.1.2.87 «Rafforzare l'organizzazione del modello a rete dei servizi socio sanitari e socio assistenziali per anziani, disabili, minori e dipendenze» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 14 febbraio 2005

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1156 del 18 febbraio 2005.

05R0312

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2005, n. 9.
Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica.

(Pubblicata nel 1^o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 9 del 1^o marzo 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità del servizio volontario di vigilanza ecologica

1. La Regione riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e favorisce la partecipazione dei cittadini alla difesa del patrimonio naturale e paesistico, integrandone l'attività nel quadro delle pubbliche funzioni come membri del servizio volontario di vigilanza ecologica.

2. Il servizio volontario di vigilanza ecologica è istituito per favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura ed il territorio, per la loro tutela e per una razionale gestione delle risorse ambientali, da attuarsi anche con le seguenti specifiche attività:

a) informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;

b) vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull'ambiente unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare o accertare, a norma della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale), fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa ambientale;

c) collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e per il monitoraggio ambientale;

d) collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico.

3. Il servizio volontario di vigilanza ecologica:

a) è organizzato con criteri unitari per l'intero territorio regionale e svolto da guardie ecologiche volontarie operanti presso gli enti di cui all'art. 3, comma 3;

b) è iscritto di diritto nell'apposita sezione del registro generale regionale del volontariato ai sensi della legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (legge regionale sul volontariato);

c) è prestato in forma personale e gratuita, salvo il rimborso delle spese autorizzate, e non dà luogo alla costituzione di rapporto di lavoro.

Art. 2.

Requisiti della guardia ecologica volontaria

1. L'aspirante guardia ecologica volontaria deve:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea e maggiorenne;

b) godere dei diritti civili e politici;

c) non avere subito condanne penali definitive;

d) possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che la rendono idonea al servizio;

e) frequentare i corsi di formazione ed effettuare l'addestramento pratico;

f) superare l'esame teorico-pratico davanti alla commissione regionale di cui all'art. 5;

g) conseguire la nomina a guardia giurata.

Art. 3.

Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ecologica

1. La Regione:

a) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica e ne individua, tramite decreto del Presidente della giunta regionale, gli ambiti normativi di competenza, anche con riferimento ad eventuali norme contenute in regolamenti di parchi regionali, province, comunità montane e comuni capoluogo di provincia;

b) emana direttive per l'organizzazione dei corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie e cura i corsi di aggiornamento e specializzazione dei volontari, dei responsabili locali e dei coordinatori del servizio volontario di vigilanza ecologica;

c) verifica l'idoneità delle aspiranti guardie ecologiche volontarie mediante esami teorico-pratici tramite la commissione regionale di cui all'art. 5;

d) cura pubblicazioni specialistiche e materiale divulgativo a supporto del servizio volontario di vigilanza ecologica;

e) rilascia alle province i tesserini personali ed i distintivi delle guardie ecologiche volontarie e delle guardie ecologiche onorarie e definisce le caratteristiche dei capi di abbigliamento;

f) garantisce alle guardie ecologiche volontarie ed alle guardie ecologiche onorarie la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento del servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;

g) assegna, nell'ambito della programmazione economico finanziaria regionale, contributi al servizio volontario di vigilanza ecologica, sulla base dei programmi presentati dalle province e dagli enti gestori dei parchi regionali.

2 La provincia:

a) esercita, sulla base delle direttive approvate dalla Regione, funzioni di coordinamento e vigilanza del servizio volontario di vigilanza ecologica nell'intero territorio provinciale;

b) promuove la costituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica presso gli enti di cui al comma 3, salva l'autonomia iniziativa degli stessi;

c) programma il numero dei volontari in funzione delle esigenze del servizio nelle singole aree;

d) conferisce gli incarichi alle aspiranti guardie ecologiche volontarie ed alle guardie ecologiche onorarie e consegna loro i tesserini personali ed i distintivi, rilasciati dalla Regione;

e) adotta i provvedimenti di cui all'art. 9 eventualmente necessari nei confronti di singole guardie ecologiche volontarie, su segnalazione degli enti organizzatori del servizio;

f) approva, con periodicità annuale, il rendiconto finale delle attività svolte e il programma delle attività da svolgere nell'intero territorio provinciale, sentiti gli enti organizzatori del servizio e assegna agli stessi contributi finanziari ed eventuali mezzi e attrezzature; il programma provinciale è sottoposto al parere consultivo della commissione provinciale per l'ambiente naturale, di cui all'art. 7 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);

g) presenta alla giunta regionale entro il 31 marzo una relazione sul servizio ecologico dell'intero territorio provinciale; la relazione contiene una sezione riguardante i provvedimenti di sospensione e revoca degli incarichi con le relative motivazioni ed una riguardante lo stato di conservazione della rete ecologica Natura 2000 esterna ai parchi regionali.

3. L'organizzazione delle guardie ecologiche volontarie è affidata:

a) agli enti gestori dei parchi regionali alle comunità montane e ai comuni capoluogo di provincia;

b) nel rimanente territorio, a raggruppamenti di comuni promossi dalla provincia, previa intesa con i comuni stessi, in aree omogenee, in particolare caratterizzate dalla presenza di riserve e monumenti naturali regionali, parchi locali d'interesse sovracomunale e reti ecologiche.

4. I comuni di cui al comma 3, lettera b), associati nelle forme anche convenzionali disciplinate della legislazione vigente, definiscono le modalità di gestione del servizio e in particolare individuano l'amministrazione comunale referente e le modalità di nomina del responsabile del servizio.

Art. 4.

Compiti degli enti organizzatori

1. Gli enti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) e l'amministrazione referente di cui all'art. 3, comma 4:

a) organizzano i corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie sulla base delle direttive regionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) volte ad uniformarne contenuti, modalità e termini sull'intero territorio della Regione;

b) designano un responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica, scelto tra il personale con funzione di guardia ecologica volontaria;

c) approvano con periodicità annuale il programma delle attività da svolgere e il rendiconto delle attività scelte, da presentare alla provincia territorialmente competente e, nel caso di enti gestori dei parchi regionali, alla Regione;

d) assicurano la cooperazione con le autorità competenti per il trasferimento dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate dalle guardie ecologiche e per la collaborazione in casi di emergenza o di disastri di carattere ecologico;

e) articolano il servizio volontario di vigilanza ecologica salvo l'unità organizzativa dello stesso, in gruppi legati al territorio delle singole province.

2. Il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica:

a) convoca periodicamente le guardie ecologiche, fornendo ad esse tutti gli elementi conoscitivi sugli atti amministrativi, i programmi, i piani e le iniziative che interessano le attività da svolgere nel territorio di competenza;

b) predispone gli ordini di servizio indicando le zone dove questo deve essere espletato, nonché le modalità e la durata e contemporando la disponibilità delle guardie con le esigenze del servizio;

c) cura la distribuzione delle dotazioni personali e vigila sul corretto uso e la manutenzione dei mezzi collettivi destinati al servizio;

d) riceve e inoltra alle autorità competenti i verbali redatti dalle guardie ecologiche;

e) comunica alla competente struttura organizzativa della giunta regionale la denuncia di eventi dannosi ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 2 (Legge-quadro sul volontariato);

f) richiede periodicamente il rinnovo della nomina a guardia giurata e dei tesserini personali; la richiesta costituisce atto dovuto, salvo che non sussistano giustificati motivi riguardanti l'organizzazione del servizio, da comunicarsi alla giunta regionale per il relativo assenso;

g) cura il rendiconto annuale dei fondi, da trasmettere alla provincia territorialmente competente e, nel caso di enti gestori di parchi regionali, alla Regione entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, unitamente ad una relazione sull'attività svolta;

h) predispone programmi di rilevamento ambientale riservati alle guardie ecologiche volontarie in possesso di un brevetto di specializzazione; l'attività di rilevamento ambientale può essere espletata, previ accordi con gli enti interessati, sull'intero territorio regionale.

3. I siti compresi nella rete ecologica Natura 2000, i biotopi ed i complessi di biotopi di particolare rilevanza, individuati nella normativa regionale e nei piani territoriali di coordinamento provinciali, sono visitati regolarmente dalle guardie ecologiche volontarie, le quali compilano un formulario per ogni visita e un rapporto annuale sullo stato di conservazione.

4. Il direttore del parco regionale ed il responsabile della gestione della riserva naturale regionale presentano annualmente una relazione alla giunta regionale e alla provincia territorialmente competente sul servizio volontario di vigilanza ecologica. La relazione contiene una sezione riguardante lo stato di conservazione dell'ambiente, con particolare riferimento al territorio a parco naturale ed alla rete ecologica Natura 2000.

Art. 5.

E s a m i

1. Al termine dei corsi di formazione le aspiranti guardie ecologiche volontarie sostengono un esame davanti ad una commissione regionale nominata con decreto del Presidente della giunta regionale e composta da:

a) il dirigente della competente struttura organizzativa regionale in qualità di presidente;

b) quattro esperti in discipline ecologiche e ambientali, di cui due membri effettivi e due supplenti;

c) quattro esperti in discipline giuridiche, di cui due membri effettivi e due supplenti;

d) due funzionari di pubblica sicurezza, di cui un membro effettivo ed uno supplente;

e) due funzionari della competente struttura organizzativa regionale, di cui un membro effettivo ed uno supplente, designati dal dirigente della struttura stessa;

f) due funzionari del Corpo forestale regionale, di cui un membro effettivo ed uno supplente, designati dal direttore generale competente.

2. Il presidente designa un componente effettivo della commissione quale vice presidente, con l'incarico di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

3. La commissione opera validamente purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti; le relative funzioni di segreteria sono svolte da un impiegato della competente struttura organizzativa regionale.

4. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza, nonché l'eventuale rimborso delle spese misura stabilita dal provvedimento di cui all'art. 26, comma 2, della legge regionale 10 marzo 1995, n. 10 (Revisione dell'ordinamento del personale regionale).

Art. 6.

Nomina a guardia giurata

1. I responsabili del servizio volontario di vigilanza ecologica presentano istanza al prefetto territorialmente competente, ai sensi dell'art. 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per il rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata di coloro che hanno superato l'esame e siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 138 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

2. I decreti di approvazione delle nomine di guardia giurata sono trasmessi alla provincia, sul cui territorio ha sede l'ente organizzatore, per il provvedimento di incarico di cui all'art. 7.

Art. 7.

Incarico di guardia ecologica volontaria

1. La provincia, sul cui territorio ha sede l'ente organizzatore e su proposta dello stesso, conferisce l'incarico di guardia ecologica volontaria ai volontari nominati guardie giurate; il decreto di incarico individua l'ambito territoriale di competenza e le norme oggetto del potere di accertamento in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della giunta regionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera a). Il potere di accertamento può essere esteso alle norme contenute in regolamenti di parchi regionali, province, comunità montane e comuni capoluogo di provincia, previe intese con gli enti stessi.

2. La guardia ecologica è ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo aver prestato giuramento davanti al sindaco del comune di residenza o ad un suo delegato, ai sensi dell'art. 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).

3. Nell'espletamento del servizio di istituto, la guardia ecologica porta il distintivo approvato dal prefetto ai sensi dell'art. 254 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

Art. 8.

Doveri delle guardie ecologiche volontarie

Nell'espletamento delle sue funzioni la guardia ecologica volontaria, oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di esecuzione, deve:

a) assicurare almeno dieci ore di servizio mensili, dando comunicazione della disponibilità di giornate e di orari;

b) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località indicate nell'ordine di servizio redatto dal responsabile;

c) operare con prudenza, diligenza e perizia;

d) compilare in modo chiaro e completo i formulari ed i rapporti di servizio, nonché i verbali, facendoli pervenire nelle successive quarantotto ore al responsabile del servizio dell'ente organizzatore;

e) qualificarsi esibendo il tesserino personale e portare il distintivo;

f) usare con cura i mezzi e le attrezzature in dotazione.

2. Al fine dell'espletamento del servizio le guardie ecologiche volontarie che siano lavoratori dipendenti hanno diritto di usufruire, nel rispetto della normativa vigente, delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale o d'ufficio.

Art. 9.

Sospensione e revoca dell'incarico

1. L'ente organizzatore del servizio è tenuto a segnalare alla provincia, nonché al prefetto competenti per territorio, ogni irregolarità riscontrata nello svolgimento dei compiti assegnati ed addebitabili al comportamento delle guardie ecologiche volontarie, anche ai fini degli eventuali provvedimenti di sospensione o, nei casi più gravi, di revoca dell'incarico, che competono alla provincia.

2. I procedimenti di cui al comma 1 garantiscono il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa tecnica; dall'avvio dei suddetti procedimenti e fino alla loro conclusione, le guardie ecologiche sono in via cautelare sospese dall'incarico.

3. I provvedimenti di sospensione o di revoca sono immediatamente comunicati al Prefetto competente.

4. Nei casi di dimissioni, revoca e decadenza dall'incarico, la guardia ecologica volontaria restituisce all'ente organizzatore un tesserrino, il distintivo e, se in dotazione, gli altri mezzi e attrezzature personali.

Art. 10.

Cooperazione con i servizi di polizia locale idraulica, forestale e con l'ARPA

1. Le guardie ecologiche volontarie, pur conservando la propria autonomia, cooperano con i servizi di polizia locale di cui alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana):

a) nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, per la prevenzione e l'accertamento degli illeciti amministrativi contro la natura, l'ambiente e il territorio;

b) nell'attività di monitoraggio e controllo ambientale del territorio e in particolare dei parchi e giardini;

c) nella realizzazione di attività di documentazione, comunicazione ed informazione attinenti la natura, l'ambiente e il territorio.

2. Le guardie ecologiche volontarie, pur conservando la propria autonomia, cooperano con i servizi di polizia idraulica di cui all'art. 3, commi 108, lettera i) e 114, lettera a) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»):

a) nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, per la prevenzione e l'accertamento degli illeciti amministrativi contro il demanio idrico, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di prima e seconda categoria e delle opere di bonifica);

b) nell'attività di monitoraggio e controllo delle aree di pertinenza dei corpi idrici di cui all'art. 41 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole);

c) nella realizzazione di attività di documentazione, comunicazione e informazione attinenti i corpi d'acqua e le risorse idriche.

3. Il servizio volontario di vigilanza ecologica coopera alle attività di controllo ambientale di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA).

4. Il servizio volontario di vigilanza ecologica coopera con il Corpo forestale nazionale e regionale nell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo concernenti:

a) la tutela dell'ambiente forestale ed agro-silvo-pastorale e connesse alla protezione della natura ed all'assetto del territorio;

b) l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

c) la parte lombarda del parco nazionale dello Stelvio, previa intesa tra l'ente organizzatore del servizio territorialmente competente ed il comitato di gestione.

5. Per l'attuazione delle eventuali forme di cooperazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, le province promuovono intese ed accordi tra gli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica e gli enti responsabili dei servizi di polizia locale ed idraulica, l'ARPA ed il Corpo forestale.

6. Per assicurare uniformità comportamentali, un efficace scambio d'informazioni ed un rapido intervento sul territorio, la giunta regionale:

a) definisce una modulistica unica sul territorio regionale in tema di accertamento di illeciti amministrativi;

b) promuove il raccordo telematico tra il servizio volontario di vigilanza ecologica ed i servizi di polizia locale, idraulica e forestale.

7. Le guardie ecologiche volontarie in servizio, che partecipano con esito positivo ad appositi corsi di formazione integrativi, sono iscritte, a domanda, negli elenchi degli idonei di cui all'art. 35, comma 5 della legge regionale n. 4/2003; le modalità organizzative, i contenuti, la durata nonché le prove finali dei corsi integrativi sono definiti dalla giunta regionale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 35, comma 3 della legge regionale n. 4/2003.

Art. 11.

Guardie ecologiche onorarie

1. Le guardie ecologiche volontarie che abbiano svolto il servizio di vigilanza ecologica continuativamente per la durata di almeno dieci anni possono rinunciare allo svolgimento del servizio e richiedere all'ente di appartenenza l'iscrizione nell'elenco provinciale delle guardie ecologiche onorarie.

2. La provincia, sul cui territorio ha sede l'ente di appartenenza e su richiesta dello stesso, conferisce l'incarico di guardia ecologica onoraria alle guardie ecologiche volontarie di cui al comma 1; il decreto di incarico individua l'ente di appartenenza e dispone l'iscrizione nell'elenco provinciale delle guardie ecologiche onorarie.

3. Le guardie ecologiche onorarie offrono la propria disponibilità all'ente di appartenenza per collaborare in attività di:

a) informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;

b) raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e monitoraggio ambientale.

4. I responsabili dei servizi volontari di vigilanza ecologica assicurano il coordinato svolgimento delle attività delle guardie ecologiche volontarie e delle guardie ecologiche onorarie.

Art. 12.

Finanziamenti

1. I programmi annuali del servizio volontario di vigilanza ecologica di cui all'art. 3, comma 2, lettera f) ed i programmi annuali approvati dagli enti gestori dei parchi regionali sono ammessi al contributo regionale, entro i limiti delle spese autorizzate per i singoli esercizi finanziari.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, le province e gli enti gestori dei parchi regionali presentano alla giunta regionale un dettagliato preventivo di tutte le spese connesse con le attività programmate, facenti capo ai singoli gruppi di guardie ecologiche volontarie operanti sul proprio territorio, nonché il rendiconto dei finanziamenti dell'anno precedente.

3. Nei successivi sessanta giorni il dirigente della competente struttura regionale approva il riparto dei contributi complessivi alle province ed agli enti gestori dei parchi regionali e stabilisce la quota riservata alla Regione per gli interventi di propria competenza, relativi a:

a) corsi di aggiornamento e specializzazione delle guardie ecologiche, dei responsabili locali del servizio volontario di vigilanza ecologica e dei coordinatori provinciali;

b) redazione, stampa e acquisto di pubblicazioni specialistiche, nonché di materiale divulgativo a supporto dell'attività delle guardie ecologiche;

c) acquisto di segni di riconoscimento delle guardie ecologiche volontarie.

4. Divenuto esecutivo il provvedimento di cui al comma 3, si provvede all'erogazione delle somme spettanti alle province ed agli enti gestori dei parchi regionali con decreto del dirigente della competente struttura regionale.

5. Le province provvedono a ripartire ed eventualmente integrare con fondi propri i contributi regionali ai singoli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica, secondo parametri omogenei.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Alle spese relative al funzionamento delle commissioni regionali di esame, di cui all'art. 5, si provvede con le somme appositamente stanziati al bilancio di previsione per l'esercizio 2005 e successivi all'UPB 5.0.2.0.1.184 «Spese postali, telefoniche e altre spese generali».

2. Per la concessione dei contributi e per le attività di competenza della Regione di cui all'art. 12, si provvede con le risorse stanziati alle UPB 4.9.6.1.2.156 (Pianificazione delle aree protette, per le spese correnti, e 4.9.6.1.3.157 «Pianificazione delle aree protette, per le spese in capitale, del bilancio di previsione per l'esercizio 2005 e successivi».

3. A decorrere dall'anno 2006, le spese di cui al comma 2 sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Art. 14.

Norma transitoria

1. Le guardie ecologiche volontarie in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, operanti alle dipendenze delle province, sono assegnate da queste ultime, sentiti gli interessati, ai raggruppamenti di comuni di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni in materia di vigilanza ecologica volontaria da parte dei raggruppamenti medesimi. Sino a tale data alla gestione delle predette guardie ecologiche continua a provvedere l'amministrazione provinciale di appartenenza, che esercita le funzioni di cui all'art. 4.

Art. 15.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica);

b) la legge regionale 19 agosto 1983, n. 63 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 «Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica»);

c) la legge regionale 15 aprile 1992, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 «Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica»);

d) l'art. 1, comma 4 della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo);

e) la legge regionale 20 dicembre 1999, n. 25 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 «Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica»).

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 28 febbraio 2005

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1169 del 16 febbraio 2005.

05R0313

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2005, n. 10

Promozione delle attività culturali di orientamento musicale di tipo bandistico e corale.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 9 del 1° marzo 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La Regione promuove le attività culturali di orientamento musicale di tipo bandistico strumentale e corale, allo scopo di diffondere il gusto della musica, di sviluppare tra i frequentanti personali attitudini alla conoscenza e all'esecuzione musicale, di promuovere attività didattiche e di musica d'insieme e di favorire il recupero della tradizione popolare lombarda.

Art. 2.

Attività di orientamento musicale

1. Le attività di cui all'art. 1 si distinguono in corsi di tipo corale e bandistico strumentale.

2. I corsi sono direttamente organizzati dai complessi bandistici e gruppi, corali, che si possono avvalere anche della collaborazione di associazioni rappresentanti bande e cori.

3. Le associazioni bandistiche e corali devono essere legalmente costituite, non avere scopo di lucro ed avere sede nella Regione Lombardia.

Art. 3.

Commissione per le attività di orientamento musicale

1. È istituita la commissione regionale per le attività di orientamento musicale alla quale spetta di definire gli indirizzi programmatici annuali per settore musicale: bandistico e corale.

2. Tale commissione è composta:

a) dall'assessore competente o un suo delegato che la presiede e la convoca;

b) da due esponenti del settore bandistico e due del settore corale indicati da associazioni di settore maggiormente rappresentative a livello regionale.

3 I componenti della commissione sono nominati dalla giunta regionale. I componenti della commissione rimangono in carica per la durata della legislatura e possono essere rinominati una sola volta.

4. Per lo studio degli indirizzi tecnici didattici, per settore bandistico e corale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno è necessario, la commissione regionale per le attività di orientamento musicale si avvale della collaborazione di una sottocommissione di esperti qualificati, in numero di un rappresentante per ciascuna associazione di settore presente sul territorio regionale.

Art. 4.

Adempimenti dei soggetti organizzatori

1. Entro il 31 luglio di ogni anno antecedente l'anno di riferimento i complessi bandistici, i gruppi corali o le associazioni rappresentanti, che intendono organizzare i corsi di orientamento musicale con contributo regionale, fanno pervenire all'assessorato provinciale competente in materia la domanda nella quale risultino:

a) l'esatta denominazione del soggetto organizzatore di cui all'art. 2, comma 2, la sede sociale e il legale rappresentante;

b) il corso di orientamento musicale che si intende organizzare direttamente, indicando:

1) il tipo: bandistico o corale;

2) il numero di ore settimanali di insegnamento previsto;

3) i nominativi dei docenti prescelti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6;

4) l'elenco nominativo degli allievi iscritti con l'indicazione dell'anno di nascita; per i corsi di orientamento musicale di tipo bandistico, specificare se di primo, secondo o terzo anno;

5) l'indirizzo della sede dei corsi e i locali dove si svolgono gli stessi.

2. La Regione, tramite le province interessate, predispone, in accordo con le associazioni maggiormente rappresentative, una modulistica univoca per la presentazione delle domande.

3. Alla domanda, di cui al comma 1, devono essere allegati in copia l'atto costitutivo e lo statuto del complesso bandistico o del gruppo corale o dell'associazione rappresentante di settore.

4. Alle province compete l'istruttoria delle domande e l'erogazione dei contributi stanziati dalla Regione, nonché il controllo sulla regolarità dei corsi e la loro rispondenza alle finalità della presente legge.

Art. 5.

Funzione e durata dei corsi

1. Al fine dell'ottenimento dei contributi di cui alla presente legge, i corsi di tipo bandistico e corale si devono articolare in cicli di tre anni. La base annua non può essere inferiore a sei mesi con un minimo di centosessanta ore di lezioni annue.

2. Per ottenere il contributo regionale, le classi del primo e del secondo anno devono avere un minimo di otto allievi e quelle del terzo anno devono avere un minimo di quattro allievi al di sotto dei quali non è concesso il contributo regionale.

3. Ai corsi di orientamento musicale possono essere iscritti aspiranti di età non inferiore agli otto anni.

Art. 6.

Nomina insegnanti

1. La nomina degli insegnanti compete ai soggetti organizzatori di cui all'art. 2, comma 2, i quali devono, di norma, nominare diplomati di conservatorio o in possesso di titoli equipollenti.

Art. 7.

Adempimenti della Regione

1. Entro il 30 settembre di ogni anno la giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 2 e previo parere della commissione consiliare competente, delibera il piano annuale dei corsi di orientamento musicale di tipo bandistico e corale e la distribuzione delle risorse stanziare, tenendo conto della specificità organizzativa, strutturale e della diversità dei complessi assegnatari tra bandistici e corali e sulla base dei fabbisogni certificati dalle province stesse.

2. Il contributo concesso è finalizzato al rimborso spese degli insegnanti, alla dotazione di strumenti musicali e ai sussidi didattici.

3. L'erogazione del contributo avviene per il cinquanta per cento entro il 31 dicembre dell'anno in corso e a seguito dell'invio, da effettuarsi entro il 15 novembre, da parte del gruppo, complesso ovvero associazione rappresentante, della documentazione comprovante l'avvenuta istituzione del corso; la restante quota del cinquanta per cento è liquidata alla presentazione del rendiconto consuntivo che deve avvenire entro il 15 luglio.

Art. 8.

Prove finali, attestati, commissioni esaminatrici

1. Al termine del primo e secondo anno del ciclo, gli allievi devono sostenere una verifica di profitto. Al termine del terzo anno gli allievi sono ammessi alla prova finale volta al conseguimento dell'attestato di idoneità.

2. Tali prove si svolgono in conformità agli ordinamenti didattici definiti dalle associazioni rappresentanti bande e cori di cui all'art. 2, comma 2.

3. La commissione esaminatrice, nominata dal soggetto di cui all'art. 2, comma 2 al termine del triennio, è composta da:

a) un esperto con funzione di presidente;

b) il presidente dell'associazione di appartenenza o da un suo delegato;

c) due docenti del corso.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attività della commissione regionale per le attività di orientamento musicale di cui all'art. 3 si provvede, per l'esercizio finanziario 2005 e seguenti, con le risorse stanziare annualmente all'UPB 5.0.2.0.1.184 «Spese postali, telefoniche e altre spese generali».

2. Per le spese per le attività di formazione previste dalla presente legge, ivi comprese le spese per le funzioni delle commissioni esaminatrici di cui all'art. 8, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di € 120.000,00.

3. All'onere finanziario di € 120.000,00 per l'anno 2005 di cui al comma 2, si provvede con le somme stanziare all'UPB 2.4.1.1.1.54 «Programmazione, sostegno e promozione di attività culturali e dello spettacolo per la valorizzazione delle vocazioni territoriali e delle identità locali» del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005/2007.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 28 febbraio 2005

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1170 del 16 febbraio 2005.

05R0314

REGIONE TRENINO ALTO-ADIGE

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2005, n. 1.

Pacchetto famiglia e previdenza sociale.*(Pubblicata nel numero straordinario al Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 7 del 21 febbraio 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PREVIDENZA E ASSICURAZIONI SOCIALI

Art. 1.

Copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli

1. Ai soggetti autorizzati ad effettuare i versamenti volontari nelle gestioni dei/delle lavoratori/trici dipendenti, dei/delle lavoratori/trici autonomi/e o nella gestione separata dell'I.N.P.S. o iscritti ad un fondo pensione disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, residenti da almeno cinque anni nella Regione Trentino-Alto Adige, può essere corrisposto, per i periodi di astensione dal lavoro dedicati alla cura e all'educazione dei propri figli, qualora residenti in regione, il contributo di cui al comma 2. Il contributo non spetta ai/delle lavoratori/trici dipendenti da pubbliche amministrazioni e a coloro che sono titolari di pensione diretta.

2. Il contributo viene corrisposto in misura pari all'importo del versamento volontario effettuato e comunque in misura non superiore a euro 3 mila 500 rapportati ad anno. Il contributo è erogato per i periodi di astensione dal lavoro effettuati successivamente ai periodi di congedo previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e comunque entro i tre anni di vita del/della bambino/a o entro tre anni dalla data del provvedimento di adozione o affidamento. Il contributo spetta per un massimo di dodici mesi, elevabili a quindici nell'ipotesi in cui il padre del/della bambino/a si avvalga del diritto di cui al comma 2 dell'art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 per almeno tre mesi.

3. Il contributo previsto al comma 2 per i periodi di astensione dal lavoro dedicati alla cura e all'educazione dei propri figli può essere corrisposto, in misura pari all'importo del versamento previdenziale effettuato e comunque in misura non superiore a euro 3 mila 500, anche ai/delle lavoratori/trici autonomi/e qualora, durante tali periodi, venga assunta in loro sostituzione per lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma un'altra persona almeno con contratto di lavoro a tempo parziale pari al 50 per cento del contratto a tempo pieno. In caso di mancata assunzione l'importo massimo del contributo viene ridotto del 50 per cento. L'assunzione di un'altra persona non è richiesta ai fini dell'erogazione del contributo ai/delle coltivatori/trici diretti/e, mezzadri/e e coloni/e.

4. A coloro che sono residenti da almeno cinque anni nella Regione Trentino-Alto Adige e che, dopo aver fruito dei congedi previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, riprendono o intraprendono lo svolgimento di un'attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo parziale entro i tre anni di vita del/della bambino/a o entro tre anni dalla data del provvedimento di adozione o affidamento, può essere corrisposto un contributo ai fini dell'integrazione dei versamenti previdenziali dovuti, fino alla concorrenza del 100 per cento di quelli, previsti per il medesimo contratto a tempo pieno e comunque in misura non superiore a € 1.750,00 rapportati ad anno. Il contributo viene concesso per un periodo massimo di dodici mesi, elevabili a quindici nell'ipotesi in cui il padre del/della bambino/a si avvalga del diritto di cui al comma 2 dell'art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 per almeno tre mesi. Il contributo non spetta ai/delle lavoratori/trici dipendenti da pubbliche amministrazioni.

5. Le modalità per l'accertamento dei periodi di astensione dal lavoro, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle norme contenute nel presente art., sono stabilite con regolamento regionale da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui ai commi 1 e 4 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti da ciascuna provincia autonoma con proprio regolamento.

6. Gli interventi di cui al presente articolo sono tra loro cumulabile, ma il periodo complessivo per il quale vengono concessi i contributi non può comunque superare i dodici mesi o i quindici mesi nell'ipotesi in cui il padre del/della bambino/a si avvalga del diritto di cui al comma 2 dell'art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con gli interventi previsti dalla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai familiari non autosufficienti

1. Ai/Alle lavoratori/trici autonomi/e e ai soggetti autorizzati ad effettuare i versamenti volontari nelle gestioni dei/delle lavoratori/trici dipendenti, dei/delle lavoratori/trici autonomi/e o nella gestione separata dell'I.N.P.S. o iscritti ad un fondo pensione disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, residenti da almeno cinque anni nella Regione Trentino-Alto Adige, può essere corrisposto, per i periodi di astensione dal lavoro dedicati all'assistenza domiciliare di familiari gravemente non autosufficienti, un contributo pari all'importo del versamento previdenziale effettuato e comunque in misura non superiore a euro 3 mila 500 rapportati ad anno, fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia. Il contributo non spetta ai/delle lavoratori/trici dipendenti da pubbliche amministrazioni e a coloro che sono titolari di pensione diretta.

2. A coloro che sono residenti da almeno cinque anni nella Regione Trentino-Alto Adige e che svolgono attività lavorativa a tempo parziale per prestare assistenza domiciliare a familiari gravemente non autosufficienti, può essere corrisposto un contributo ai fini dell'integrazione dei versamenti previdenziali dovuti, fino alla concorrenza del 100 per cento di quelli previsti per il medesimo contratto a tempo pieno e comunque in misura non superiore a € 1.750,00 rapportati ad anno. Il contributo viene concesso fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia e spetta solo qualora l'interessato/a non abbia diritto a fruire dell'intervento previsto dalla lettera r) del comma 2 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243.

3. L'individuazione delle categorie di familiari, la determinazione del livello di non autosufficienza, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo, sono stabilite con il regolamento regionale di cui al comma 5 dell'art. 1. Fermo restando che il contributo non può superare gli importi di cui ai commi 1 e 2, il regolamento regionale può prevedere inoltre che il contributo stesso venga graduato in relazione al livello di non autosufficienza del/della familiare al/alla quale l'assistenza è rivolta. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti da ciascuna provincia autonoma con proprio regolamento.

4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con gli interventi previsti dalla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Assegno regionale al nucleo familiare

1. Ai/Alle lavoratori/trici dipendenti, ai/delle disoccupati/e e agli/alle, iscritti/e nelle liste di mobilità, ai/delle lavoratori/trici autonomi/e iscritti/e nelle rispettive gestioni speciali dell'I.N.P.S. e agli/alle iscritti/e nella gestione separata, ad esclusione dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 4, ed a coloro che non sono

iscritti a forme di previdenza obbligatoria, nonché ai/alle pensionati/e, residenti da almeno cinque anni nella Regione Trentino-Alto Adige, è corrisposto un assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati oltre il primo, qualora residenti in regione. L'assegno spetta ad un/una solo/a richiedente per nucleo in base alla composizione del nucleo familiare e della condizione economica del nucleo stesso. L'assegno è corrisposto secondo quanto previsto dall'allegata tabella A).

2. Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un unico genitore l'assegno di cui al comma 1 è corrisposto secondo quanto previsto dall'allegata tabella B).

3. Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente almeno un/una figlio/a o equiparato/a disabile l'assegno di cui al comma 1 è corrisposto a decorrere dal/dalla primo/a figlio/a, secondo quanto previsto dall'allegata tabella c). Con regolamento regionale può essere previsto un aumento dell'assegno non superiore al 30 per cento qualora nel nucleo familiare siano presenti più figli o equiparati disabili.

4. La composizione del nucleo familiare, la definizione di «unico genitore», i figli ed equiparati, nonché la condizione economica del nucleo familiare ai fini dell'ottenimento dell'assegno, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo, sono stabiliti con il regolamento regionale di cui al comma 5 dell'art. 1. Ferma restando la determinazione da parte della Regione della condizione economica del nucleo familiare ai fini dell'ottenimento dell'assegno, con regolamento regionale approvato previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere previsto il ricorso a sistemi di valutazione della condizione medesima, anche differenziati, tali da garantire omogeneità con i sistemi adottati dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle rispettive politiche sociali. In alternativa al cinque anni di residenza di cui al comma 1 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione degli assegni sono stabiliti da ciascuna provincia autonoma con proprio regolamento.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto un onere annuo di euro 50 milioni.

Art. 4.

Interventi previdenziali a sostegno del lavoro discontinuo

1. La Regione eroga finanziamenti per il sostegno alla contribuzione volontaria presso l'I.N.P.S. per i periodi non lavorati e già non coperti da contribuzione figurativa.

2. Sono destinatari/ie del contributo i/le lavoratori/trici discontinui/e autorizzati/e alla contribuzione volontaria per i periodi non lavorati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì destinatari/ie del contributo i/le lavoratori/trici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto o programma, ad esclusione di quelli/e iscritti/e ad altra forma di previdenza obbligatoria e dei/delle titolari di pensione diretta. Sono inoltre esclusi/e i/le componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i/le partecipanti a collegi e commissioni.

3. La Regione interviene con un contributo in misura non superiore a € 1.780,00 annui, per un periodo massimo per ciascun anno di sei mesi e nell'arco della vita lavorativa di trentatré mesi, fino al raggiungimento dei requisiti minimi per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia, il contributo è a fondo perduto per i primi diciotto mesi, mentre viene erogato a titolo di prestito per i mesi successivi al diciottesimo. Il suddetto limite massimo può essere diminuito in relazione alle diverse tipologie di lavoratori/trici discontinui/e, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 5.

4. I soggetti di cui al comma 2, per beneficiare del sostegno regionale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza e domicilio nella Regione Trentino-Alto Adige da almeno cinque anni;

b) autorizzazione ad effettuare i versamenti volontari dei periodi non lavorati;

c) condizione economica del nucleo familiare entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 5;

d) immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorative, formative, di inserimento lavorativo e di ogni altra attività individuata dai servizi competenti secondo le disposizioni provinciali.

5. Con regolamento regionale, approvato d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilita la condizione economica del nucleo familiare di cui al comma 4, nonché ogni altra disposizione necessaria all'attuazione del presente articolo. Il predetto regolamento può prevedere il ricorso a sistemi di valutazione della condizione medesima, anche differenziati, tali da garantire omogeneità con i sistemi adottati dalle province nell'ambito delle rispettive politiche sociali. In alternativa ai cinque anni di residenza e domicilio di cui al comma 4 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda. Le modalità e i termini per la presentazione della domanda e per l'erogazione del contributo sono stabiliti da ciascuna provincia autonoma con proprio regolamento.

6. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con gli interventi previsti dalla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, né con gli altri interventi previsti dalla presente legge.

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 concernente «Norme integrative per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi» e successive modificazioni ed integrazioni.

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 11 settembre 1961, n. 8, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 7 e successivamente modificato dall'art. 1 della legge regionale 28 ottobre 1995, n. 11, è sostituito dal seguente:

«1. Le rendite dovute ai sensi dell'art. 1 ai lavoratori riconosciuti affetti da silicosi o da asbestosi in sede di primo accertamento o di successive revisioni sono calcolate, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2003, sulla base di una retribuzione convenzionale annua pari a euro 17.295,00. È facoltà della giunta regionale rideterminare annualmente con propria deliberazione la suddetta retribuzione, tenuto conto del decreto ministeriale con il quale vengono rivalutate le prestazioni economiche erogate dall'INAIL per il settore dell'industria.»

2. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto un maggior onere annuo di euro 28 mila 800.

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 concernente «Provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordità da rumori» e successive modificazioni ed integrazioni.

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 12 maggio 1978, n. 8 e successivamente modificato dall'art. 1 della legge regionale 28 ottobre 1995, n. 11, è sostituito dal seguente:

«1. La misura della rendita di cui all'art. 1 è determinata con l'applicazione delle norme e dei criteri contenuti nel testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sulla base di una retribuzione convenzionale annua pari a euro 17 mila 295, a decorrere dal 1° gennaio 2003. È facoltà della giunta regionale rideterminare annualmente la suddetta retribuzione con proprio provvedimento, tenuto conto del decreto ministeriale con il quale vengono rivalutate le prestazioni economiche erogate dall'INAIL per il settore dell'industria.»

2. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto un maggior onere annuo di euro 870 mila.

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 concernente «Provvidenze per il riscatto di lavoro all'estero ai fini pensionistici» e successive modificazioni ed integrazioni.

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14, dopo le parole «integrato dall'art. 2-octies della legge 16 aprile 1974, n. 114» sono aggiunte le parole «e modificato dall'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 14/1976 è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'intervento non è previsto per i soggetti già titolari di pensione i quali, successivamente alla data di liquidazione del trattamento pensionistico, hanno prestato attività lavorativa all'estero.»

3. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 14/1976, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 21 agosto 1986, n. 6, le parole «il cinquantacinquesimo anno di età» sono sostituite dalle parole «il sessantesimo anno di età».

4. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 14/1976, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale n. 6/1986, le parole «per ogni anno di età inferiore al cinquantacinquesimo» sono sostituite dalle parole «per ogni anno di età inferiore al sessantesimo».

5. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 14/1976, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale n. 6/1986, le parole «lire 50.000.000» sono sostituite dalle parole «euro 41 mila 300».

6. Al comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 14/1976, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale n. 6/1986, le parole «lire 50.000.000» sono sostituite dalle parole «euro 41 mila 300».

7. L'art. 5 della legge regionale n. 14/1976 come sostituito dall'art. 10 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (Presentazione della domanda). — 1. Per ottenere i contributi previsti dalla presente legge, gli/le interessati/e devono presentare domanda alla provincia autonoma territorialmente competente entro i termini e secondo le modalità dalla stessa definiti con apposito regolamento.»

8. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto un maggior onere annuo di euro 450 mila.

Art. 8.

Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 concernente «erogazione di contributi a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale giuridicamente riconosciuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804».

1. Nel titolo della legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 le parole «giuridicamente riconosciuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804». sono sostituite dalle parole «costituiti o riconosciuti a norma della legge 30 marzo 2001, n. 152».

2. All'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 15/1957, le parole «giuridicamente riconosciuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804», sono sostituite dalle parole «costituiti o riconosciuti a norma della legge 30 marzo 2001, n. 152».

3. L'art. 2 della legge regionale n. 15/1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. L'assegnazione dei contributi è fatta ai/alle rappresentanti delle sedi provinciali degli enti di cui all'art. 1 sulla base di criteri e disposizioni stabiliti con regolamento regionale.»

4. All'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 15/1957 le parole «all'assessorato della previdenza e assistenza sociale e della sanità» sono sostituite dalle parole «agli uffici provinciali territorialmente competenti».

5. All'art. 3, comma 2 della legge regionale n. 15/1957, le parole «nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804» sono sostituite dalle parole «nella legge 30 marzo 2001, n. 152».

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 concernente «interventi di previdenza integrati va a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» e successive modificazioni ed integrazioni.

1. All'art. 4, comma 1 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, come modificato dall'art. 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, tra le parole «nei confronti delle persone» e «che siano in possesso dei requisiti» sono inserite le parole «casalinghe, residenti da almeno cinque anni nella Regione Trentino-Alto Adige.».

2. All'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 7/1992, come modificato dall'art. 6, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 6/1998, la lettera a),» e le parole «e di cui all'art. 8, comma 2, lettera e)» sono soppresse.

3. All'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 7/1992, come modificato dall'art. 6, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 6/1998, è aggiunto il seguente periodo: «in alternativa ai cinque anni di residenza di cui al presente comma è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda volta ad ottenere il presente contributo.».

4. All'art. 4 della legge regionale n. 7/1992, come modificato dall'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 6/1998, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. La definizione di persona casalinga è individuata con regolamento regionale, tenuto particolarmente conto della presenza all'interno del nucleo familiare di figli o familiari non autosufficienti.

1-ter. Il contributo di cui al presente articolo spetta solo qualora il richiedente si trovi nelle condizioni economiche stabilite con regolamento regionale.».

5. All'art. 4, comma 2 della legge regionale n. 7/1992, come modificato dall'art. 6, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 6/1998, le parole «di anzianità o» sono soppresse.

6. Dopo il capo I della legge regionale n. 7/1992, come modificato dall'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 6/1998 è aggiunto il seguente:

«Capo I-bis

CONTRIBUTO AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI UNA PENSIONE COMPLEMENTARE

Art. 6-bis

Finalità e beneficiari

1. Nei confronti delle persone casalinghe, residenti da almeno cinque anni nella Regione Trentino-Alto Adige, in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 3-bis della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, iscritte ad un fondo pensione disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, la Regione interviene a decorrere dal 1° gennaio 2005 con un contributo che, a seconda della condizione economica del nucleo familiare del/della richiedente da stabilirsi con regolamento regionale, varia dal trenta al cinquanta per cento del versamento volontario effettuato e non può comunque superare i 500 euro annui. Il contributo non può essere erogato per più di dieci anni.

2. Il contributo di cui al comma 1 non spetta qualora la condizione economica del nucleo familiare del/della richiedente supera i limiti stabiliti con il regolamento regionale di cui al medesimo comma 1.

3. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui al comma 1 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno maturato immediatamente prima la presentazione della domanda.

4. La definizione di persona casalinga è individuata con regolamento regionale, tenuto particolarmente conto della presenza all'interno del nucleo familiare di figli o familiari non autosufficienti. Le modalità e i termini per la presentazione della domanda e per l'erogazione del contributo sono stabiliti da ciascuna provincia autonoma con proprio regolamento.

5. I regolamenti regionali di cui al presente articolo sono sottoposti al preventivo parere della competente commissione legislativa consiliare.

6. Non possono accedere al contributo di cui al presente articolo coloro he sono iscritti all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui, alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.».

7. Il contributo di cui al comma 6 è incompatibile con gli altri interventi previsti dalla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni e con gli altri interventi previsti dalla presente legge.

8. Per le finalità previste dal comma 6 e dall'art. 4 della legge regionale n. 7/1992, come modificato dal presente articolo, è previsto un onere annuo non superiore ad euro un milione.

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 concernente «istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe» e successive modificazioni ed integrazioni.

1. All'art. 7 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui al comma 1, ivi compresi gli anni valutati ai sensi dell'art. 7-bis e quelli figurativi spettanti ai sensi del comma 2-bis dell'art. 5, non possono superare i diciotto.»

Art. 11.

Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 concernente «indennità regionale a favore dei disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa» e successive modificazioni ed integrazioni.

1. All'art. 1, comma 1 della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19, come modificato dall'art. 8, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, le parole «lavoratori disoccupati, residenti nella Regione Trentino-Alto Adige» sono sostituite dalle parole «lavoratori disoccupati, residenti e domiciliati nella Regione Trentino-Alto Adige».

2. All'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 19/1993, come modificato dall'art. 8, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 6/1998, le parole «i richiedenti risultino regolarmente iscritti nelle liste di collocamento» sono soppresse.

3. All'art. 1 della legge regionale n. 19/1993, come modificato dall'art. 8, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 6/1998, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il lavoratore, alla data del licenziamento, deve essere stato titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno tre mesi con la medesima azienda.

1-ter. I lavoratori di cui al comma 1 devono essere immediatamente disponibili allo svolgimento di attività lavorative, formative, di inserimento lavorativo e di ogni altra attività individuata dai servizi competenti secondo le disposizioni provinciali.

1-quater. La perdita dello stato di disoccupazione, a causa del mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1-ter, comporta la perdita dell'indennità di mobilità.»

4. All'art. 7, comma 6 della legge regionale n. 19/1993 il primo periodo è sostituito dal seguente: «I finanziamenti non utilizzati nell'anno di riferimento sono considerati come anticipi delle assegnazioni relative all'anno successivo.»

5. L'art. 8 della legge regionale n. 19/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Regolamenti di esecuzione). — 1. Ciascuna provincia autonoma disciplina con proprio regolamento le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dell'indennità regionale. Con apposito regolamento regionale è stabilito quanto altro è necessario per l'esecuzione della presente legge.»

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 recante «interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale».

1. Nell'art. 1 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, dopo le parole «sindacati di rilievo regionale.» vengono inserite le seguenti: «ovvero uno o più fondi istituiti o promossi dalla Regione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera e), numero 2) della legge 23 agosto 2004, n. 243.»

2. Dopo l'articolo 1 della legge regionale n. 3/1997, viene inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Fondi pensione istituiti o promossi dalla Regione). — 1. La Regione autonoma Trentino-Alto Adige può, ai sensi e per gli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), n. 2) della legge 23 agosto 2004, n. 243, istituire o promuovere uno o più fondi pensione, tramite le proprie strutture pubbliche o a partecipazione pubblica istituite ai sensi della presente legge, il cui funzionamento viene disciplinato con regolamento regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia.

2. Agli statuti dei fondi così istituiti e promossi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 4. I fondi possono avvalersi delle strutture ed organismi costituiti dalla Regione per assicurare ai fondi su base territoriale regionale supporto amministrativo e contabile e promuovere al contempo la collaborazione ed il coordinamento tra tutti i fondi istituiti o promossi ai sensi della presente legge, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui alla seconda parte dell'art. 1, comma 2, lettera e), n. 6) della legge n. 243/2004. Le modalità di tale avvalimento e il conseguente diritto per gli/le iscritti/e ai fondi stessi di accedere alle provvidenze regionali in materia di previdenza complementare, sono disciplinate con regolamento regionale. I fondi possono dotarsi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera e), n. 10) della legge n. 243/2004, di linee di investimento tali da garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto (TFR).

3. Salvo che per esigenze di mantenimento di eventuali garanzie finanziarie, tali fondi pensione non dovranno in alcun modo ostacolare la libera circolazione dei/delle lavoratori/trici dipendenti nell'ambito del sistema della previdenza complementare.

4. Salva diversa esplicita volontà espressa dal/dalla lavoratore/trice, sia i/le datori/trici di lavoro di dipendenti che hanno la residenza nel territorio regionale o che nel territorio stesso espletano in via preminente la propria attività lavorativa o professionale, sia i/le datori/trici di lavoro le cui aziende operano prevalentemente sul territorio regionale, destinano ai fondi pensione così istituiti o promossi il trattamento di fine rapporto prima che si determini l'effetto di destinazione residuale di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), n. 7) della legge n. 243/2004. Gli/Le stessi/e datori/trici di lavoro hanno facoltà di destinare ai fondi pensione così istituiti o promossi il TFR dei/delle propri/e lavoratori/trici, qualora, per qualsiasi motivo, i fondi pensione a carattere regionale o infraregionale di cui al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 221 non venissero pienamente equiparati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lettera e), n. 2) della legge n. 243/2004, ai fondi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 e al comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche. È consentito altresì ai/delle lavoratori/trici dipendenti, i/le quali, cessando l'attività lavorativa presso un/una datore/trice di lavoro siano alla ricerca di una nuova occupazione, di trasferire ai predetti Fondi pensione in tutto o in parte il TFR maturato non ancora trasferito in altre forme o fondi pensione.

5. Salvo diverse previsioni degli accordi collettivi, nei confronti dei/delle lavoratori/trici, che al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della legge n. 243/2004 già conferiscono una parte del TFR ad un fondo pensione e non esercitano l'opzione sul mantenimento in azienda o conferimento ad una forma di previdenza complementare della parte residua, in caso di dispiegarsi del conferimento tacito del loro TFR ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lettera e), numero 2) della legge n. 243/2004, i/le datori/trici di lavoro destinano tale quota residua alla forma cui tali lavoratori/trici sono già iscritti/e.

6. Onde permettere una scelta consapevole e responsabile sul proprio futuro previdenziale, in conformità dell'art. 1, comma 2, lettera e), n. 1) della legge n. 243/2004, ai/delle titolari del TFR devoluto nei fondi pensione di cui al presente articolo, è offerta, in forma personalizzata, da parte di consulenti appositamente formati ed ai quali può essere richiesta l'iscrizione all'albo di cui all'art. 31, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 se le questioni vertono in materia finanziaria, una adeguata informazione sulla tipologia, le condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei fondi di previdenza complementare a cui è ammessa l'adesione, nonché sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui far confluire tutti i contributi destinabili alla previdenza complementare. In funzione dell'elaborazione del programma di formazione dei/delle consulenti, dell'informazione da fornire ai/delle lavoratori/trici dipendenti, nonché delle iniziative di promozione, la Regione si avvale del supporto delle strutture ed organismi di cui al comma 2.»

Art. 13.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per le finalità di cui a gli articoli 1, 2 e 4 è autorizzata la spesa annua complessiva di euro 30 milioni.

2. Gli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 4 sono attuati in coerenza con le politiche sociali, della famiglia e del lavoro di ciascuna provincia autonoma, tramite le risorse alle stesse province attribuite ai sensi del comma 1. A tal fine ed in considerazione della diversifica-

zione delle esigenze avvertite a livello territoriale provinciale, anche in relazione alle diverse dinamiche dei mercati del lavoro locali, con regolamento regionale, emanato d'intesa con le province interessate, sono determinati gli interventi di cui al comma 1 da attivare in ciascuna provincia al fine di rispondere alle esigenze individuate come prioritarie in essa.

3. Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 9, sono delegate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. La giunta regionale tenuto conto dei fabbisogni finanziari indicati dalle province autonome provvede a ripartire i fondi previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 9 assegnando le risorse alle province. Con i provvedimenti di assegnazione⁴ dei finanziamenti sono stabilite le modalità di erogazione degli stessi.

5. Con deliberazione della giunta regionale gli importi di cui agli articoli 1, 2, 3, ivi comprese le tabelle a), b) e c) ed escluso il comma 5, nonché agli articoli 4 e 9, comma 6 possono essere adeguati in misura non superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 si applicano solo per la copertura previdenziale di periodi successivi al 1° gennaio 2005.

7. Ai fini della valutazione dell'impatto delle politiche attuate le province autonome trasmettono alla Regione, entro il mese di aprile, i dati relativi agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 realizzati nell'anno solare immediatamente precedente. I finanziamenti non utilizzati nell'anno di riferimento sono considerati come anticipi delle assegnazioni relative all'anno successivo.

8. Le disposizioni di cui all'art. 7 si applicano alle domande di contributo presentate alla provincia autonoma territorialmente competente successivamente al 1° gennaio 2005.

9. Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano ai versamenti volontari effettuati per gli anni successivi al 2004.

10. Le disposizioni di cui all'art. 10 si applicano a tutti coloro che risultano iscritti all'assicurazione volontaria di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Le disposizioni di cui all'art. 11, comma 4 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2005.

12. Nelle leggi regionali in materia di previdenza integrativa per variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati si intende la media della variazione dell'indice stesso rilevato nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

13. A decorrere dal 1° giugno 2005 è preclusa la possibilità di aderire alle forme assicurative previste agli articoli 10, 18, 23 e 28 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli articoli 10, 13, 18, 22, 23 e 28 continuano ad applicarsi limitatamente agli eventi che si sono verificati entro la scadenza dell'anno assicurativo in essere alla data del 31 maggio 2005. Con il 1° luglio 2005 cessano di avere applicazione gli articoli 14 e 15 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni. Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano con riferimento agli assegni regionali al nucleo familiare spettanti a decorrere dal 1° luglio 2005. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione il capo II della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni e cessa la possibilità di aderire all'assicurazione volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, già sospesa ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1.

14. Il/La Presidente della Regione è autorizzato/a a coordinare, con proprio decreto, previa deliberazione della giunta regionale, le disposizioni contenute nella presente legge con quelle contenute nelle leggi regionali 11 settembre 1961, n. 8, 2 gennaio 1976, n. 1, 9 dicembre 1976, n. 14, 9 agosto 1957, n. 15, 25 luglio 1992, n. 7, 27 novembre 1993, n. 19 e 27 febbraio 1997, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

15. I soggetti che alla data del 31 dicembre 2004 risultino debitori nei confronti dell'Amministrazione regionale di somme indebitamente percepite ai sensi delle leggi regionali 11 settembre 1961, n. 8, 11 novembre 1971, n. 42 e 2 gennaio 1976, n. 1 e che alla data di entrata in vigore della presente legge stanno restituendo ratealmente gli importi dovuti, possono, a domanda da presentarsi entro il 30 giugno 2005, restituire in unica soluzione l'indebito residuo. In tale caso le somme non ancora versate all'amministrazione regionale verranno scontate del 20 per cento e dovranno essere versate entro un mese dalla data di comunicazione dell'autorizzazione ad effettuare il versamento.

Art. 14.

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri per complessivi euro 59 milioni 150 mila, di cui € 1.874.900,00 per arretrati, a carico dell'esercizio finanziario 2005 derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 si provvede per euro 58 milioni 550 mila con i fondi del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2005 a disposizione sul capitolo 670 della spesa e per euro 600 mila con lo stanziamento del capitolo 1985 della spesa che presenta sufficiente disponibilità.

2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 7 e nei limiti previsti dall'art. 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 18 febbraio 2005

DURNWALDER

(*Omissis*).

05R0246

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2005, n. 2.

Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 2 del 7 gennaio 2005*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione del Veneto definisce e disciplina la professione di maestro di sci nelle discipline alpina, del fondo e dello snowboard, in attuazione della legge 8 marzo 1991, n. 81 «Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina».

Art. 2.

Funzioni delle province

1. Le funzioni amministrative di cui agli articoli 3, 14, 15 e 17 della presente legge sono attribuite alle province competenti per territorio.

2. Qualora le province, a cui sono attribuite le funzioni, non provvedano al loro esercizio, la giunta regionale, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, procede alla nomina di un commissario *ad acta*.

Capo II

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI

Art. 3.

Definizione della professione di maestro di sci

1. È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche sciistiche nella specifica disciplina per la quale ha ottenuto l'iscrizione all'albo; le tecniche sciistiche devono essere esercitate con l'attrezzo di rispettiva competenza su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni sciistiche, che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi o similari.

2. Le province provvedono a individuare e a delimitare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei requisiti minimi ed uniformi definiti dalla giunta regionale, le aree sciistiche, ivi compresi gli itinerari sciistici, i percorsi di sci fuori pista e le escursioni sciistiche, ove è prevista e consentita l'attività dei maestri di sci secondo le varie discipline.

3. Nelle more dell'individuazione operata dalle province, ai sensi del comma 2, conserva efficacia l'individuazione operata dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge regionale 16 aprile 1992, n. 16 «Ordinamento delle professioni di maestro di sci e di guida alpina».

Art. 4.

Albo professionale regionale dei maestri di sci

1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato all'iscrizione nell'albo professionale regionale dei maestri di sci tenuto dal collegio regionale dei maestri di sci di cui all'art. 12, sotto la vigilanza della giunta regionale.

2. L'albo professionale regionale dei maestri di sci è suddiviso in elenchi specifici per titoli e competenze conseguiti dai singoli maestri.

Art. 5.

Condizioni per l'iscrizione all'albo

1. Possono essere iscritti, a domanda, all'albo professionale dei maestri di sci della Regione del Veneto i cittadini italiani che intendano esercitare stabilmente, anche in forma saltuaria, la professione nel territorio regionale e che siano in possesso della abilitazione di cui all'art. 6, nonché dei seguenti requisiti:

a) idoneità psicofisica attestata da certificato medico rilasciato dall'unità locale sociosanitaria (ULSS) del comune di residenza;

b) non avere riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. Possono essere iscritti, a domanda, all'albo professionale dei maestri di sci della Regione del Veneto i maestri di sci stranieri che intendano esercitare stabilmente, anche in forma saltuaria, la professione nel territorio regionale, che abbiano ottenuto il riconoscimento o l'autorizzazione secondo quanto disposto dai commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 11, e che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, attestati da certificati rilasciati dalle autorità del Paese d'origine competenti in materia, con traduzione asseverata in lingua italiana.

Art. 6.

Abilitazione tecnico-pratica, didattica e culturale

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza di corsi di formazione tecnico-pratica, didattica e culturale e il superamento dei relativi esami.

2. L'abilitazione all'esercizio della professione riguarda distintamente:

- a) la disciplina alpina;
- b) la disciplina del fondo;
- c) la disciplina dello snowboard.

3. Il maestro di sci deve svolgere la propria attività limitatamente all'abilitazione posseduta.

4. La giunta regionale istituisce, almeno ogni due anni, corsi di formazione propedeutici all'esame di abilitazione all'insegnamento dello sci, avvalendosi della collaborazione del consiglio direttivo del collegio regionale dei maestri di sci, nonché della Federazione italiana sport invernali (FISI) per le competenze di cui all'art. 8 della legge n. 81/1991. I corsi di formazione distinti per le discipline alpine, del fondo, dello snowboard hanno durata minima di novanta giorni e sono disciplinati con provvedimento della giunta regionale, sentito il collegio regionale dei maestri di sci.

5. L'ammissione ai corsi di formazione è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica distinta per le discipline alpina, del fondo e dello snowboard, da sostenersi avanti alle sottocommissioni di cui al comma 8 dell'art. 7, competenti per la disciplina. Il superamento della prova dà la facoltà di partecipare al corso di formazione entro cinque anni dall'espletamento della prova stessa, previa presentazione di un certificato di idoneità psicofisica rilasciato dall'ULSS del comune di residenza o dimora o domicilio.

6. Per l'ammissione alla prova dimostrativa attitudinale pratica deve essere prodotta domanda alla giunta regionale, dichiarando, sotto la propria responsabilità, il possesso dei seguenti requisiti:

- a) compimento della maggiore età;
- b) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;
- c) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

7. In caso di domanda presentata da cittadini stranieri, gli stessi dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, secondo la normativa vigente nel Paese d'origine.

8. Sono esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione tecnico-pratica, i laureati in scienze delle attività motorie e sportive che superino la prova dimostrativa attitudinale pratica-prevista dal comma 5.

9. Sono esonerati dal superamento della prova dimostrativa attitudinale pratica gli atleti appartenenti alle squadre nazionali italiane di sci alpino, di fondo e di snowboard, nei tre anni precedenti la prova dimostrativa attitudinale pratica e gli atleti iscritti nelle liste della Federazione internazionale sci (FIS) con meno di 50,00 punti, esclusivamente per la rispettiva disciplina.

10. Sono esonerati dal superamento della prova dimostrativa attitudinale pratica e dalla frequenza dei corsi di formazione tecnico-pratica gli atleti che hanno conseguito medaglie di coppa del mondo, delle olimpiadi e dei campionati mondiali di sci alpino, di fondo e di snowboard, esclusivamente per la rispettiva disciplina e con effetto limitato ai cinque anni successivi alla data di conseguimento della medaglia.

11. La giunta regionale, sentito il collegio regionale dei maestri di sci, delibera:

- a) le disposizioni di attuazione dei corsi di formazione;
- b) i programmi di massima dei corsi di formazione, in armonia con l'art. 7 della legge n. 81/1991 e tenendo conto dei criteri di insegnamento indicati dalla FISI per le competenze di cui all'art. 8 della legge n. 81/1991;
- c) i contenuti, le modalità di svolgimento, i criteri di valutazione e l'ordine di effettuazione delle prove d'esame nelle tre sezioni in cui si articolano: tecnico-pratica, didattico-pratica-teorica e teorico-culturale.

12. La giunta regionale partecipa alle spese per la realizzazione dei corsi di formazione corrispondendo al collegio regionale dei maestri di sci un contributo da determinarsi in sede di approvazione del corso sulla base dei costi e del numero di allievi frequentanti.

Art. 7.

Commissione d'esame

1. Gli esami di abilitazione sono espletati da una commissione d'esame composta da:

- a) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di sport, con funzioni di presidente;
- b) due maestri di sci nella disciplina alpina, designati dal collegio regionale dei maestri di sci;
- c) un maestro di sci nella disciplina del fondo, designato dal collegio regionale dei maestri di sci;
- d) un maestro di sci nella disciplina dello snowboard, designato dal collegio regionale dei maestri di sci;
- e) tre istruttori nazionali nella disciplina alpina, designati dal collegio regionale dei maestri di sci;
- f) due istruttori nazionali nella disciplina del fondo, designati dal collegio regionale dei maestri di sci;
- g) due istruttori nazionali nella disciplina dello snowboard, designati dal collegio regionale dei maestri di sci;
- h) quattro esperti nelle materie della sezione culturale delle prove d'esame, ricomprese tra quelle indicate all'art. 7 della legge n. 81/1991.

2. La giunta regionale può integrare la composizione della commissione d'esame su motivata proposta del collegio regionale dei maestri di sci.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale.

4. La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale e rimane in carica per quattro anni. Con le stesse modalità si provvede alla nomina di un membro supplente per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, che partecipa ai lavori della commissione in caso di assenza del membro titolare. Nel caso in cui, entro due mesi dalla relativa richiesta non siano stati designati i componenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), e g) del comma 1, il presidente della giunta regionale provvede alla nomina prescindendo dalla designazione stessa.

5. I singoli componenti possono essere sostituiti con le medesime modalità previste per la nomina, in caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni consecutive.

6. Per gli esami di abilitazione nella disciplina alpina la commissione delibera validamente con la presenza dei componenti di cui alle lettere a), b), e) ed h) del comma 1; per gli esami di abilitazione nella disciplina del fondo la commissione delibera validamente con la presenza dei componenti di cui alle lettere a), c), f) ed h) del comma 1; per gli esami di abilitazione nella disciplina dello snowboard la commissione delibera validamente con la presenza dei componenti di cui alle lettere a), d), g) ed h) del comma 1.

7. Limitatamente all'espletamento delle prove d'esame relative alle sezioni tecnico-pratica e didattico-pratica-teorica, la commissione è articolata in tre sottocommissioni, una per la disciplina alpina, una per la disciplina del fondo e una per la disciplina dello snowboard.

8. Le sottocommissioni per la disciplina alpina, per la disciplina del fondo e per la disciplina dello snowboard, sono composte rispettivamente dai componenti di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1, dai componenti di cui alle lettere a), c), ed f) del comma 1 e dai componenti di cui alle lettere a), d) e g) del comma 1 e deliberano validamente con la presenza di almeno tre componenti.

9. Nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, i componenti della commissione e delle sottocommissioni di cui al presente articolo sono assicurati per rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni. La giunta regionale stipula le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

10. Ai componenti esterni della commissione e delle sottocommissioni di cui al presente articolo è corrisposta un'indennità di partecipazione per ogni giornata di seduta nonché il rimborso spese, ai sensi dell'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione».

Art. 8.

Specializzazioni e qualificazioni

1. I maestri di sci possono conseguire le seguenti specializzazioni:
 - a) maestro di sci specializzato nell'insegnamento ai bambini;
 - b) maestro di sci specializzato nell'insegnamento a persone diversamente abili;
 - c) maestro di sci specializzato nell'insegnamento del telemark.
2. I maestri di sci possono altresì conseguire le seguenti qualifiche:
 - a) direttore di scuola di sci;
 - b) esperto in una o più lingue straniere.

3. Le specializzazioni e le qualifiche di cui ai commi 1 e 2 si conseguono a seguito della frequenza di corsi teorici e pratici e del superamento di appositi esami, organizzati dal collegio regionale dei maestri di sci, previa intesa con la giunta regionale che fissa l'ammontare delle spese a carico dei frequentanti.

4. La giunta regionale, su proposta del collegio regionale dei maestri di sci, può autorizzare l'organizzazione di corsi ed esami per il conseguimento di altre specializzazioni e qualifiche in aggiunta a quelle previste dai commi 1 e 2.

5. La giunta regionale, su proposta del collegio regionale dei maestri di sci, può autorizzare l'organizzazione di corsi di aggiornamento con esami di verifica per ciascuna delle specializzazioni e qualifiche del presente articolo; la mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento ovvero il non superamento degli esami di verifica, comporta la perdita della qualifica o specializzazione.

6. L'albo professionale dei maestri di sci reca menzione delle specializzazioni e delle qualifiche conseguite.

Art. 9.

Validità dell'iscrizione e aggiornamento professionale

1. L'iscrizione all'albo professionale ha efficacia per tre anni ed è rinnovata a seguito di presentazione del certificato di idoneità psicofisica di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5 e di frequenza di appositi corsi di aggiornamento.

2. I corsi di aggiornamento sono istituiti dalla giunta regionale, che ne definisce contenuti e, modalità di attuazione, su proposta del collegio regionale e che si avvale per la loro organizzazione del consiglio direttivo del collegio regionale dei maestri di sci e della FISI per le competenze di cui all'art. 8 della legge n. 81/1991; per la parte tecnico-didattica dei corsi è previsto l'impiego di istruttori nazionali.

3. La frequenza dei corsi costituisce requisito per il rinnovo dell'iscrizione all'albo; in caso di mancata frequenza dei corsi di aggiornamento, su domanda dell'interessato e valutati i motivi da questo addotti, il collegio regionale dei maestri di sci può concedere una proroga di un anno della validità dell'iscrizione all'albo.

Art. 10.

Maestri di sci di altre regioni e province autonome

1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o di province autonome che intendano esercitare stabilmente la professione nel Veneto devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale della Regione del Veneto.

2. Si considera esercizio stabile della professione l'attività svolta dal maestro di sci che abbia residenza o dimora, ai fini dell'esercizio della professione, nel territorio regionale; si considera altresì esercizio stabile della professione l'attività esercitata dal maestro di sci per periodi complessivamente superiori a trenta giorni nell'arco della stessa stagione.

3. Il consiglio direttivo del collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione di coloro che ne facciano richiesta, previa presentazione da parte del richiedente del certificato di iscrizione nell'albo professionale della Regione o provincia autonoma di provenienza e previa verifica dell'esistenza dei requisiti di cui agli articoli 5 e 9. Il consiglio direttivo del collegio regionale può negare l'iscrizione ove sia in corso procedimento disciplinare nei confronti del maestro richiedente nella Regione o provincia autonoma di provenienza.

4. Coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'albo di altra Regione o provincia autonoma sono tenuti a darne comunicazione al consiglio direttivo del collegio regionale del Veneto. Il consiglio direttivo del collegio provvede d'ufficio alla cancellazione dell'interessato dall'albo dei maestri di sci della Regione Veneto.

5. I maestri di sci iscritti negli albi regionali di altre regioni o province autonome, che intendano esercitare temporaneamente nel Veneto per periodi non superiori a trenta giorni nell'arco della stagione, anche non consecutivi, devono dare preventiva comunicazione al consiglio direttivo del collegio regionale dei maestri di sci del Veneto e alle scuole di sci locali, indicando il collegio di provenienza e il numero di iscrizione, le aree sciistiche nelle quali intendono esercitare la professione e il periodo di attività. Essi sono tenuti a praticare tariffe non superiori a quelle praticate dalla locale scuola di sci.

6. Non è soggetto agli obblighi di cui al presente articolo l'esercizio dell'attività nel Veneto da parte di maestri di sci provenienti con loro allievi da altre regioni o province autonome.

Art. 11

Maestri di sci di altri stati

1. I maestri di sci di stati membri dell'Unione europea nonché di stati non appartenenti all'Unione europea, che intendano esercitare temporaneamente la professione nel Veneto per periodi non superiori a trenta giorni, anche non consecutivi nell'ambito della stessa stagione, devono ottenere l'autorizzazione del collegio regionale dei maestri di sci del Veneto.

2. La richiesta di autorizzazione va presentata al collegio regionale dei maestri di sci almeno due mesi prima della data prevista per la prestazione professionale e deve essere corredata dai seguenti dati e documenti:

- a) indicazione delle aree sciistiche nelle quali il richiedente intende esercitare la professione;
- b) periodo e durata dell'attività;
- c) sede della scuola di sci presso cui il richiedente elegge il proprio recapito;
- d) copia autenticata con traduzione asseverata del titolo di abilitazione professionale conseguito nello stato di appartenenza;
- e) estremi della copertura assicurativa professionale per la responsabilità civile, valida nel territorio italiano;
- f) per i soli maestri di sci di stati non appartenenti all'Unione europea, copia autenticata del permesso di soggiorno.

3. Il collegio regionale dei maestri di sci rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, sentito il parere del collegio nazionale in ordine alla validità della documentazione e alla congruità della formazione. Ove ricorrono le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) o b), del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 «Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE» e successive modificazioni, l'autorizzazione di cui al comma 1 può essere subordinata al superamento della prova attitudinale di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è attribuita esclusivamente per l'esercizio dell'attività in aree delimitate che non comprendono percorsi di sci fuori pista.

5. I maestri di sci di stati membri dell'Unione europea che intendano esercitare stabilmente la professione nel Veneto devono ottenere il riconoscimento della formazione professionale secondo quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 e successive modificazioni.

6. Per i maestri di sci di stati non appartenenti all'Unione europea, che intendano esercitare la professione nel territorio regionale, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni.

7. Per i maestri stranieri, si considera esercizio stabile della professione l'attività svolta dal maestro di sci che abbia residenza o dimora, ai fini dell'esercizio della professione, nel territorio regionale. Si considera altresì esercizio stabile della professione l'attività esercitata dal maestro di sci straniero per periodi superiori a trenta giorni, anche non consecutivi, nell'ambito della stessa stagione.

8. I maestri di sci stranieri che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'esercizio stabile della professione, vengono iscritti nell'albo professionale regionale dei maestri di sci previo superamento di un colloquio diretto ad accertare la conoscenza dell'ambiente montano e del territorio regionale veneto, sostenuto avanti ad una sottocommissione composta dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di sport, con funzioni di presidente, da un maestro nella disciplina per la quale è richiesta l'iscrizione e da uno degli esperti di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 7.

Art. 12.

Collegio regionale dei maestri di sci

1. È istituito, come organo di autodisciplina e di auto-governo della professione, il collegio regionale dei maestri di sci. Fanno parte del collegio tutti i maestri iscritti nell'albo della regione, nonché i maestri di sci ivi residenti che abbiano cessato l'attività definitivamente per anzianità, per invalidità o temporaneamente.

2. Sono organi del collegio:

- a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;
- b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti fra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3;
- c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.

3. Spetta all'assemblea del collegio:

- a) eleggere il consiglio direttivo;
- b) approvare annualmente il bilancio del collegio;
- c) eleggere i membri del collegio nazionale dei maestri di sci di cui all'art. 15 della legge n. 81/1991;
- d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo;
- e) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

4. Le sedute dell'assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del collegio e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

5. Spetta al consiglio direttivo del collegio:

- a) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell'albo professionale;
- b) vigilare sull'esercizio della professione;
- c) applicare le sanzioni disciplinari;
- d) collaborare con le competenti autorità regionali e provinciali;
- e) stabilire la misura del contributo a carico degli iscritti all'albo.

6. Le sedute del consiglio direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del direttivo e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei membri del consiglio. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 13.

Sanzioni disciplinari

1. I maestri di sci iscritti nell'albo professionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge e dalla legge n. 81/1991, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) censura;
- c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;
- d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio direttivo del collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al consiglio direttivo del collegio nazionale previsto dall'art. 15 della legge n. 81/1991. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

3. I provvedimenti adottati dal collegio regionale, eccettuati quelli in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal collegio nazionale sono definitivi.

Art. 14.

Scuole di sci

1. Agli effetti della presente legge per scuola di sci si intende qualunque organizzazione a base associativa cui facciano capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato la loro attività. Le scuole di sci devono avere la sede principale ed eventuali filiali in un unico comune delle aree sciistiche di cui all'art. 3, eventuali unificazioni intercomunali di scuole già autorizzate sono disciplinate con provvedimento della giunta regionale sentito il collegio regionale dei maestri di sci.

2. La provincia competente per territorio, sentito il consiglio direttivo del collegio regionale dei maestri di sci, autorizza, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, l'apertura di scuole di sci invernali, invernali-estive o estive nelle aree sciistiche di cui all'art. 3, valutando le richieste in relazione agli interessi turistici delle località interessate e nello spirito di favorire la concentrazione delle scuole di sci, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) che la scuola sia costituita da un numero minimo di dodici maestri di sci. Le scuole caratterizzate dall'insegnamento esclusivo della disciplina del fondo o dello snowboard devono essere costituite da un numero minimo di sei maestri. Al fine di garantire la necessaria continuità nel funzionamento dei servizi turistici, i maestri di sci costituenti l'organico minimo debbono impegnarsi a prestare la propria opera presso la scuola di sci per almeno sessanta giorni nel periodo di apertura degli impianti esistenti nell'area sciistica di competenza;

b) che la scuola sia retta da statuti e regolamenti ispirati a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva di tutti gli associati, deliberati dall'assemblea dei maestri di sci che ne fanno parte; in particolare, tutti i maestri associati alla scuola da almeno un anno concorrono alla elezione delle cariche sociali e i proventi dell'attività realizzata dalla scuola sono ripartiti in relazione alle effettive prestazioni professionali del singolo maestro e alla sua eventuale specializzazione o qualifica;

c) che la direzione della scuola sia affidata a un maestro con la qualifica di direttore a cui compete la rappresentanza legale;

d) che la denominazione della scuola sia tale da non creare confusione con quella di altre scuole esistenti sul territorio della regione;

e) che la scuola disponga di sede stabile e che sia in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva;

f) che il comune in cui opera la scuola sia dotato di impianti di risalita funzionanti, qualora sia previsto l'insegnamento delle discipline alpina e dello snowboard e che sia dotato di piste di fondo tracciate e mantenute in continuità, qualora sia previsto l'insegnamento della disciplina del fondo;

g) che, nel caso di scuole di sci estivo, sia effettivamente agibile, in zona, nel periodo estivo un adeguato bacino sciistico;

h) che la scuola assuma l'impegno a prestare la propria opera nelle operazioni straordinarie di soccorso, a collaborare con le autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione pratica dello sci nella scuola, nonché a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie e operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni invernali della regione;

i) che la scuola dimostri di aver stipulato una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento.

3. La provincia competente per territorio, qualora particolari esigenze di sviluppo turistico lo richiedano, può concedere, sentito il collegio regionale dei maestri di sci, l'autorizzazione all'apertura di una scuola di sci anche in deroga al numero minimo dei suoi componenti stabilito alla lettera a) del comma 2, purché complessivamente i com-

ponenti non siano meno di tre, sussistano tutti gli altri requisiti indicati al comma 2 e non esista già nel medesimo comune un'altra scuola di sci. L'autorizzazione è revocata, oltre che nei casi previsti dai commi 5 e 6, anche nel caso in cui vengano a cessare le particolari esigenze per le quali l'autorizzazione è stata richiesta.

4. Le scuole di sci estive possono svolgere l'attività di insegnamento limitatamente al periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 novembre di ogni anno.

5. L'autorizzazione è revocata qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti dal presente articolo e nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge.

6. L'autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia ancora iniziato la propria attività, ovvero nel caso di interruzione dell'attività della scuola che si protragga per oltre una stagione, oppure qualora non si dia attuazione alle disposizioni previste nel provvedimento di autorizzazione. L'autorizzazione, su richiesta motivata, può essere prorogata in via straordinaria dalla provincia competente, sentito il collegio regionale dei maestri di sci.

7. I maestri di sci che esercitano la professione autonomamente, senza l'intermediazione di una scuola di sci, devono comunicarlo annualmente al collegio regionale dei maestri di sci prima dell'inizio dell'attività, fornendo l'indicazione dei dati personali, del numero di codice fiscale, della sede o dei recapiti, del territorio di competenza e degli estremi della polizza di assicurazione per responsabilità civile in caso di danni arrecati alla persona e alle cose, dell'allievo e di terzi.

Art. 15.

A d e m p i e n t i

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 14 deve essere presentata alla provincia competente per territorio, entro e non oltre il 30 settembre, corredata da:

- l'elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola;
- il verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore;
- l'atto costitutivo, lo statuto-regolamento della scuola, deliberati a norma della lettera b) del comma 2 dell'art. 14;
- l'indicazione della sede o delle sedi della scuola, nonché di eventuali recapiti;
- la denominazione della scuola.

2. Le scuole di sci autorizzate sono tenute a comunicare entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno alla provincia competente per territorio, tutte le variazioni che interessano il corpo insegnante, lo statuto e il regolamento, la sede e i recapiti. Le scuole di sci estive devono inoltrare la suddetta comunicazione entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 16.

S a n z i o n i

1. Chiunque, pur in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 6, eserciti, nell'ambito del territorio della Regione del Veneto, l'attività di maestro di sci senza essere iscritto all'albo di cui all'art. 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 770,00.

2. La violazione degli obblighi previsti dagli articoli 10 e 11 della presente legge comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 770,00.

3. L'esercizio abusivo di scuola di sci e in ogni caso l'apertura e l'esercizio di scuole di sci, comunque denominate, in difetto della autorizzazione di cui all'art. 14 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 770,00 a carico di ciascuna persona che pratici l'attività di insegnamento dello sci nell'ambito della struttura non autorizzata; in aggiunta a quanto previsto dal presente comma, viene irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.030,00 a € 4.130,00 a carico del direttore della struttura non autorizzata o di chi ne eserciti di fatto la conduzione.

4. Il maestro di sci che non osserva nell'esercizio della propria professione le altre norme stabilite dalla presente legge, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, da € 200,00 a € 1.000,00.

5. In caso di recidiva, gli importi minimi e massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono raddoppiati. Si ha recidiva quando, dopo una prima violazione di una disposizione della presente legge, accertata in via definitiva, è commessa da parte del medesimo soggetto una seconda violazione della stessa disposizione.

6. Il direttore di una scuola di sci che ammetta all'insegnamento nella scuola persone non in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 10.000,00, ed incorre, in caso di recidiva, nella sanzione accessoria della sospensione dalla funzione per un periodo non superiore a tre anni. Nei casi più gravi può essere disposta anche la decadenza dall'autorizzazione della scuola di sci.

7. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 «Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'esplicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale» dai sindaci competenti per territorio, sentito il direttivo del consiglio direttivo del collegio regionale dei maestri di sci, nonché dagli addetti alla sorveglianza sulle piste da sci di cui all'art. 21, ovvero, previa apposita convenzione, dall'Arma dei carabinieri, dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di finanza e dal Corpo forestale dello Stato.

Art. 17.

Tariffe

1. Le tariffe massime per le prestazioni professionali dei maestri di sci, sono determinate, sentito il consiglio direttivo del collegio regionale dei maestri di sci, dalle province, che ne curano la diffusione anche mediante pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

2. Le scuole di sci espongono, nelle loro sedi e negli eventuali recapi, in modo ben visibile al pubblico, la tabella delle tariffe applicate.

Art. 18.

Distintivo di riconoscimento

1. I maestri di sci, nell'esercizio della loro attività, devono portare un distintivo di riconoscimento, autorizzato e rilasciato dal collegio regionale dei maestri di sci.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

Promozione e diffusione delle attività di montagna

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al collegio regionale dei maestri di sci contributi per iniziative dirette a:

a) migliorare la qualificazione professionale dei maestri di sci in attività;

b) promuovere la diffusione dello sci tra i giovani;

c) favorire la conoscenza del ruolo del maestro di sci.

2. A tal fine, il consiglio direttivo del collegio regionale dei maestri di sci, entro il mese di ottobre di ogni anno, presenta al presidente della giunta regionale un'apposita domanda corredata da una relazione illustrativa delle iniziative per le quali si richiede il contributo e da un piano di finanziamento.

3. L'erogazione dei contributi avviene in unica soluzione, con deliberazione della giunta regionale.

4. Il direttivo del collegio regionale dei maestri di sci è tenuto a presentare una particolareggiata relazione sull'impiego dei contributi e sull'attività svolta.

Art. 20.

Interventi per promuovere la sicurezza sulle piste da sci

1. Al fine di concorrere a promuovere condizioni di sicurezza sulle piste da sci, la giunta regionale istituisce, avvalendosi della collaborazione del collegio regionale dei maestri di sci, corsi di preparazione e di aggiornamento dei maestri di sci iscritti all'albo, per lo svolgimento,

in conformità alla legge 24 dicembre 2003, n. 363 recante «Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo» di funzioni di segnalazione delle violazioni delle disposizioni in materia di velocità e condotta degli sciatori, dettate dall'art. 9 della legge n. 363/2003.

Art. 21.

Vigilanza

1. Le modalità di espletamento della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni dettate dagli articoli 4 e 14 della presente legge, sono determinate rispettivamente dalla giunta regionale e dalle province competenti per territorio anche con apposite convenzioni con Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Corpo forestale dello Stato.

Art. 22.

Disposizioni transitorie

1. Sono iscritti di diritto all'albo professionale regionale dei maestri di sci di cui all'art. 4, i maestri di sci già iscritti al momento dell'entrata in vigore della presente legge all'albo regionale di cui all'art. 3 della legge regionale n. 16/1992.

2. Il diploma di specializzazione per l'insegnamento del surf da neve, conseguito prima dell'entrata in vigore della presente legge da parte dei maestri di sci abilitati nelle discipline alpina o del fondo, è equipollente a tutti gli effetti all'abilitazione quale maestro di sci della disciplina dello snowboard di cui alla presente legge.

3. Sono riconosciuti di diritto come scuole di sci, le scuole di sci già autorizzate, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 16/1992, al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

4. In prima applicazione della presente legge e fino alla nomina della commissione d'esame prevista dall'art. 7, la commissione d'esame di cui all'art. 6 della legge regionale n. 16/1992, è integrata dai membri di cui alle lettere d) e g) del comma 1 dell'art. 7, designati dal collegio regionale dei maestri di sci entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali sono nominati dalla giunta regionale; sino all'integrazione con i nuovi membri, la commissione d'esame continua ad operare nella composizione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Fino all'istituzione del collegio regionale dei maestri di sci di cui all'art. 12, continua a svolgere le sue funzioni il collegio regionale dei maestri di sci di cui all'art. 10 della legge regionale n. 16/1992.

6. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.

Art. 23.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 16 aprile 1992, n. 16 «Ordinamento delle professioni di maestro di sci e di guida alpina.» come modificata dall'art. 93 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, relativamente agli articoli dal 1 a 17 e da 38 a 41.

Art. 24.

Norma finanziaria

1. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in € 75.000,00 a valere dall'esercizio finanziario 2005, si provvede con le somme stanziare sulla u.p.b. U0178 «Iniziativa per lo sviluppo dello sport» autorizzate con il bilancio 2004 e pluriennale 2004-2006 per la legge regionale 16 aprile 1992, n. 16.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 3 gennaio 2005

GALAN

05R0037

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2005, n. 3.

Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 2 del 7 gennaio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto, con la presente legge intende promuovere la conoscenza lo studio e l'utilizzo di nuovi trattamenti di supporto e integrazione delle cure clinico - terapeutiche quali la terapia del sorriso o gelotologia e la terapia assistita dagli animali o pet therapy.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) terapia del sorriso, gelotologia o clown terapia la possibilità di utilizzare, attraverso l'opera di personale medico, non medico e di volontari appositamente formati, il sorriso e il pensiero positivo in funzione terapeutica, in modo da integrare le cure medico/farmacologiche.

b) pet therapy le attività e pratiche terapeutiche effettuate in affiancamento alle terapie di medicina tradizionale, con impiego di animali.

Art. 2.

Formazione degli operatori

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione del Veneto promuove la formazione professionale del personale medico e non medico, delle unità operative dipendente delle aziende ULSS e aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale o con esso operanti in regime di convenzione, ovvero del personale delle organizzazioni del privato sociale e dei volontari delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di cui all'art. 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 e successive modificazioni e, provvede al rilascio dell'autorizzazione ai corsi e all'effettuazione dell'attività didattico-formativa.

2. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono organizzati e gestiti dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali».

3. I programmi dei corsi di cui al comma 2 sono definiti dalla giunta regionale sentiti sia le organizzazioni del privato sociale e quelle di volontariato, che abbiano una comprovata esperienza nel settore, sia gli ordini dei medici, degli psicologi e dei veterinari.

Art. 3.

Modalità di applicazione

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare definisce, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) le modalità per l'introduzione, a seguito della sperimentazione di cui all'art. 5, presso le strutture ospedaliere, dell'attività di gelotologia prioritariamente negli ambiti pediatrici, neurologici ed oncologici;

b) le caratteristiche degli spazi e degli arredi destinati all'attività di gelotologia;

c) l'ambito e le modalità di applicazione dell'utilizzo degli animali a fini terapeutici;

d) le procedure ed i protocolli per la progettazione, realizzazione e valutazione di programmi di studio e ricerca dell'utilizzo di animali a fini terapeutici.

Art. 4.

Centro di studio e ricerca in materia di pet therapy

1. La giunta regionale è autorizzata a predisporre un progetto pilota per la attivazione di un centro di studio e ricerca in materia di pet therapy presso un'azienda ULSS o un'azienda ospedaliera del servizio sanitario regionale appositamente individuata.

2. Il centro di studio e ricerca prevede:

a) la realizzazione di una struttura attrezzata all'accoglienza, durante il giorno, di bambini in situazione di disagio psicologico, vittime di maltrattamenti, abbandoni, abusi, o disagio fisico causato da handicap o da malattia e adulti con disabilità fisiche o psichiche, in cui il rapporto continuativo con animali attui un supporto terapeutico che produca benessere alla persona;

b) la costituzione di una équipe multidisciplinare, composta da figure professionali mediche e non mediche appartenenti a profili professionali del ruolo sanitario, e che assume la responsabilità del progetto e ne monitora e documenta la sua attuazione.

Art. 5.

Fase sperimentale

1. La giunta regionale, su proposta delle direttori generali delle aziende ULSS e ospedaliere e sentita la competente commissione consiliare, individua le strutture ospedaliere in cui introdurre, in via sperimentale, le attività di gelotologia e/o di pet therapy.

2. Terminata la fase di sperimentazione, di durata non inferiore a dodici mesi, i direttori generali delle aziende ULSS e ospedaliere, ove è stata introdotta l'attività di gelotologia e/o di pet therapy, presentano alla giunta una relazione sull'andamento dell'attività con particolare riferimento ai risultati conseguiti e ai costi sostenuti.

3. Conclusa la fase di sperimentazione di cui ai commi 1 e 2, spetta alla giunta regionale stabilire, sulla base delle relazioni prodotte, se introdurre l'attività di gelotologia e/o di pet therapy presso le strutture ospedaliere del territorio della Regione del Veneto.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in € 700.000,00 per l'esercizio 2004, si fa fronte mediante prelievamento dall'U.P.B. U0185 «Fondo speciale per le spese correnti», partita n. 19, iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2004; contestualmente la dotazione, dell'U.P.B. U0140 «Obiettivi di piano per la sanità» viene incrementata per competenza e cassa di € 700.000,00.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 3 gennaio 2005

GALAN

05R0038

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Supplemento straordinario n. 14 del 23 luglio 2004 al *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 21 luglio 2004 - legge regionale 21 luglio 2004, n. 19, recante «Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7». (Rettifica pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 29 settembre 2004).

Si rende noto che, nel supplemento straordinario n. 14 del 23 luglio 2004 al *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 21 luglio 2004, nella citata legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 va apportata la seguente modifica:

a pagina 8, all'art. 2, comma 7, la locuzione «deliberazione della giunta regionale 31 ottobre 2003, n. 3303» è sostituita con la locuzione «deliberazione della giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303».

04R0650

Legge regionale concernente: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004), alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste), variazioni di bilancio e disposizioni varie. (Legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9, pubblicata nel suppl. ord. al *Bollettino ufficiale* della Regione Sardegna n. 39 del 4 dicembre 2004). (Rettifica pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Sardegna n. 40 del 14 dicembre 2004).

Si rende noto che il Presidente del Consiglio regionale della Sardegna con nota n. 11601/S.A. del 7 dicembre 2004 ha comunicato che nella legge regionale concernente «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004), alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste), variazioni di bilancio e disposizioni varie (legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9)», sono stati riscontrati alcuni errori materiali; conseguentemente sono necessari i seguenti *errata corrige*:

a) nel secondo alinea della lettera f) del comma 1 dell'art. 1, il riferimento alla legge regionale è stato riportato in modo errato, deve pertanto leggersi correttamente «legge regionale 25 novembre 1983, n. 27»;

b) nella tabella A, è stata omessa l'indicazione di una UPB, pertanto dopo la UPB S12.036 va inserita la seguente UPB con i riferimenti e gli importi indicati:

UPB	CAP	Oggetto	Importo riduzione	Stanziamiento finale
S12.042	12086	Centro trapianti midollo	—	100.000
	12162	Centro regionale trapianti	—	208.000
	12181	Centri raccolta sangue	—	150.000

Si fa presente che l'ultimo riferimento, relativo al cap. 12181, è già presente nel testo.

05R0026

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G507020/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 0 5 2 1 *

€ 2,00